



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nella Regione Autonoma della Sardegna

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature 2024

(aggiornata al 19 aprile 2024)

PREMESSA

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione sono poste a supporto dei competenti organi per le operazioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature per le elezioni alla carica di sindaco e di consigliere comunale che si svolgono nella Regione autonoma della Sardegna.

Nella pubblicazione sono illustrate le principali norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da parte delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali.

Il testo della pubblicazione contiene anche alcuni temi di giurisprudenza in relazione alla presentazione e all'ammissione delle candidature.

La materia è trattata separatamente per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per i Comuni con popolazione superiore a detto limite, dando istruzioni distinte, quando necessarie, in relazione alle differenze conseguenti ai diversi sistemi elettorali adottati.

Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede, in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

La presente pubblicazione è stata aggiornata alle più recenti evoluzioni normative e orientamenti giurisprudenziali in materia, ed in particolare si evidenzia:

- l'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, disposizione che disciplina le semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni;
- il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, recante “Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative”;
- l'orientamento del Consiglio di Stato in merito alla sottoscrizione di una dichiarazione di presentazione di una lista nel caso in cui il sottoscrittore sia anche contemporaneamente candidato nella medesima lista, nuovamente indirizzato a ritenere invalida una simile sottoscrizione;

- la possibilità, per il cittadino dell'Unione europea che intenda presentare la propria candidatura a consigliere comunale, di produrre, in luogo dell'attestato rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità, un'autodichiarazione nella quale affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine.

Questa pubblicazione sarà tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute.

TITOLO I. FORMAZIONE DELLE LISTE

Capitolo 1. Composizione dei Consigli comunali in Sardegna

La composizione dei consigli comunali in Sardegna è disciplinata dalla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 [Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie] ⁽¹⁾, la quale all'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 ⁽²⁾, stabilisce che:

«1. Nei Comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 34 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da 28 membri nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) da 24 membri nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

d) da 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) da 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

f) da 12 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

g) da 10 membri nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.».

La legge regionale 27 aprile 2017, n. 7, all'art. 2, ha disposto l'aggiunta del seguente comma 1 bis all'art. 1 della succitata legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4: *“1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.”*

⁽¹⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

⁽²⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

Capitolo 2. Numero di candidati

Considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 ⁽³⁾, «*Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.*», il numero dei candidati di ciascuna lista è determinato secondo le disposizioni normative statali che individuano come criterio di riferimento la popolazione residente nel Comune.

§ 1. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad **una sola lista** di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e **non inferiore ai tre quarti** (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) ⁽⁴⁾.

Pertanto, nei Comuni della Sardegna ciascuna lista deve essere così composta:

- nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, da **almeno 7 e da non più di 10 candidati**;
- nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e sino a 5.000 abitanti, **da almeno 9 e da non più di 12 candidati**;
- nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 e sino a 15.000 abitanti, **da almeno 12 e da non più di 16 candidati**.

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 71, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215 [Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni] ⁽⁵⁾, «*Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi*

⁽³⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽⁴⁾ Si veda al riguardo la Sentenza del TAR Piemonte 7 maggio 2013, n. 556, riportata nella sezione "Giurisprudenza".

⁽⁵⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.».

Tuttavia, per effetto della recente sentenza della Corte costituzionale 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi -, anche nelle liste di detti Comuni, pena la loro riconsiderazione, devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi, obbligo che si può ritenere assolto con la presenza in dette liste di almeno un candidato di sesso diverso dagli altri ⁽⁶⁾.

Il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore avviene in favore del genere meno rappresentato ⁽⁷⁾. Si veda al riguardo il prospetto esemplificativo riportato a pagina 51.

§ 2. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare il collegamento con **una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e **non inferiore ai due terzi**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero di consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Pertanto, nei Comuni della Sardegna ciascuna lista deve essere così composta:

- nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e sino a 25.000 abitanti, **da almeno 13 e da non più di 20 candidati;**
- nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 e sino a 50.000 abitanti, **da almeno 16 e da non più di 24 candidati;**

⁽⁶⁾ Si veda la sezione "Giurisprudenza".

⁽⁷⁾ In linea con l'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta della Camera dei Deputati del 31 luglio 2014 (9/2486-AR/5). Si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 18 maggio 2016, n.2071, riportata nella sezione "Giurisprudenza".

- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 e sino a 100.000 abitanti, **da almeno 19 e da non più di 28 candidati;**
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, **da almeno 23 e da non più di 34 candidati.**

Si fa presente, inoltre, che, ai sensi del citato articolo 73, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, *«Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»*.

Pertanto, anche in questo caso il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore avviene in favore del genere meno rappresentato ⁽⁸⁾. Si veda al riguardo il prospetto esemplificativo riportato a pagina 51.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 7 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2024, per i comuni capoluogo di Provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capitolo 3. Predisposizione della documentazione

§ 1. Documenti da presentare

In tutti i Comuni della Sardegna per la presentazione delle candidature è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;

⁽⁸⁾ Vedi nota n. 6.

- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- modello di contrassegno di lista.

Si fa presente che, a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo atto normativo *«non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile.»*.

Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni circa la sopra elencata documentazione.

§ 2. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale

La legge non prescrive una particolare formulazione per la dichiarazione di presentazione della lista; è perciò sufficiente che sia presentata con apposita dichiarazione scritta e che siano rispettati i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Nella Sezione relativa ai Modelli sono allegati alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione (allegato n. 1, allegato n. 1-*bis*, allegato n. 1-*ter*, allegato n. 2 e allegato n. 2-*bis*).

Per tutti i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

I candidati elencati nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), all'atto del deposito della lista dei candidati e **in aggiunta** a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25

marzo 1993, n. 81 ⁽⁹⁾, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, devono produrre i seguenti ulteriori documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

È da rilevare, tuttavia, che la presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino dell'Unione europea che si candida in Italia non costituisce più un adempimento inderogabile. Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ⁽¹⁰⁾ ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento nell'ambito dell'Unione europea. Ne consegue che l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino dell'Unione europea che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990. Inoltre, l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione, la quale resta da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge.

I cittadini dell'Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono inoltre presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ⁽¹¹⁾, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Nell'individuare **la candidatura alla carica di sindaco collegata alla lista**, i promotori della sottoscrizione devono verificare che sia osservato l'art. 51, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificati dall'art. 3, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35 e,

⁽⁹⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

⁽¹⁰⁾ Consiglio di Stato, Seconda Sezione, sentenze 15 settembre 2021, n. 6311 e 17 settembre 2021, n. 6357, riportate nella sezione “Giurisprudenza”.

⁽¹¹⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

successivamente, dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

Pertanto, in relazione al divieto di candidare a sindaco persone che si trovino in una delle situazioni previste da tale norma, si dovrà tener conto che:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **non è immediatamente ricandidabile** alla carica di sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i due mandati consecutivi che precedono le elezioni, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

- nei comuni con popolazione da 5.001 abitanti fino a 15.000 abitanti **anche se capoluogo di Provincia, non può essere immediatamente ricandidato** a sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per tre mandati consecutivi, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data del 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore della legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7) sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

- nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non esiste alcun divieto di ricandidatura a sindaco da chi abbia svolto tale carica.

§ 3. Numero dei presentatori

L'articolo 2, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 ⁽¹²⁾ dispone che:

«In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e la sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali della Sardegna, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) ¹³, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122

⁽¹²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽¹³⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

(Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.».

In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ⁽¹⁴⁾, all'atto di presentazione della dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, va allegata una **dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto dei rispettivi partiti o gruppi politici**. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario dei partiti o gruppi politici o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.

Inoltre, l'articolo 2, comma 5, dell'indicata legge regionale n. 4 del 2012, stabilisce che:

«Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.».

In tale ipotesi, la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco è effettuata dal rappresentante delegato da ciascun candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale in sede di accettazione della candidatura.

Nei casi che non rientrano tra le ipotesi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

⁽¹⁴⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

In virtù dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve pertanto essere sottoscritta:

- **da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori**, nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- **da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- **da non meno di 350 e da non più di 700 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- **da non meno di 200 e da non più di 400 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- **da non meno di 175 e da non più di 350 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- **da non meno di 100 e da non più di 200 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- **da non meno di 60 e da non più di 120 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- **da non meno di 30 e da non più di 60 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- **da non meno di 25 e da non più di 50 elettori**, nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Per la corretta individuazione del numero degli abitanti di ciascun Comune si veda il Capitolo 1 “Composizione dei Consigli comunali in Sardegna”.

A norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, **nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**. In tal caso, pertanto, i candidati, con l'accettazione della candidatura, assumono di fatto la veste di presentatori delle singole liste.

§ 4. Sottoscrizione da parte dei presentatori

PER LE SOLE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE secondo la legislazione regionale della Sardegna, come indicato al paragrafo precedente, la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco (si veda al riguardo l'allegato n. 3, riportato nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione). Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (articolo 28, secondo comma, secondo periodo, e articolo 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) [articoli 28, terzo comma, 32, quarto comma, e 93, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 61 del 2004].

Pur a seguito di qualche pronuncia in senso contrario, la più recente giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere NON VALIDA la sottoscrizione a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore sia anche contemporaneamente candidato nella medesima lista ⁽¹⁵⁾.

Nulla esclude che un candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente.

Si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

⁽¹⁵⁾ Consiglio di Stato, Seconda Sezione, sentenza 17 settembre 2021, n. 6350 (si veda la sezione "Giurisprudenza")

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

In ogni caso, la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da una delle persone indicate nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ⁽¹⁶⁾.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni

⁽¹⁶⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

In relazione alla possibilità che le autenticazioni di cui al suddetto articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, siano effettuate da consiglieri provinciali, metropolitani e comunali, è da rilevare che, in mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni. Inoltre, in virtù delle modifiche apportate al suddetto articolo 14 ad opera dell'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sopra richiamato, detti consiglieri non sono più tenuti a comunicare preventivamente la propria disponibilità ad autenticare al rispettivo presidente della Provincia o sindaco, per quanto il Consiglio di Stato avesse già chiarito che, pur in presenza di una tale previsione, l'assenza della comunicazione non pregiudicasse di per sé la regolarità dell'autenticazione ⁽¹⁷⁾.

L'autenticazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Sulla potestà autenticatoria degli organi cosiddetti «*politici*» degli enti locali elencati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria [sentenza 9 ottobre 2013, n. 22], ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato [v., tra le altre, la sentenza n. 1990/2016 ⁽¹⁸⁾] che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, anche il limite della "pertinenza", secondo cui tali

⁽¹⁷⁾ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 settembre 2011, n. 5345, riportata nella sezione "Giurisprudenza".

⁽¹⁸⁾ Si veda la sezione "Giurisprudenza".

soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio.

Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. Resta fermo che i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio nazionale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, come ulteriormente chiarito dal Consiglio di Stato, la menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma. La mancanza, nell'autenticazione, del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore, per quanto formalità espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, costituisce invece una semplice irregolarità sanabile, in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale, in quanto non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata; mentre non determina alcuna irregolarità la mancata apposizione, nell'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, del timbro dell'ufficio da parte ad esempio di un consigliere comunale, in quanto soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità ⁽¹⁹⁾. Ciò vale analogamente per gli altri soggetti autenticanti quali ad es. i parlamentari nazionali, gli avvocati iscritti all'albo ecc.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I Comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, che può

⁽¹⁹⁾ Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 22 settembre 2011, n. 5345 (si veda la sezione "Giurisprudenza").

essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati. Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato individuale di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

§ 5. Dichiarazione di collegamento

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate [articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267], (si vedano al riguardo gli allegati n. 5 e n. 6, riportati nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione).

§ 6. Indicazione dei delegati

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia, la dichiarazione di presentazione di lista **deve** contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di:

- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale;
- designare i rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale [articolo 32, settimo comma, numero 4, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570];
- assistere alle operazioni di sorteggio delle liste [articolo 33, comma 1, lettera *e-bis*, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570];
- dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco [articolo 72, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano **anche presentatori o candidati**.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

Nei Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, (articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53) la eventuale mancata indicazione dei delegati di lista non importerà la nullità della dichiarazione e avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista. Viceversa, tale indicazione risulta essenziale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, perché, come detto al precedente paragrafo 5, tali delegati dichiarano il collegamento con il candidato sindaco.

§ 7. Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune (articolo 71, comma 2 e articolo 73, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

§ 8. Bilancio preventivo di spesa

Nei Comuni con popolazione **superiore a 50.000** abitanti, unitamente alle liste e alle candidature deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa per la campagna elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

§ 9. Mandatario elettorale

A norma del combinato disposto dell'articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ⁽²⁰⁾ e dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 ⁽²¹⁾, alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

⁽²⁰⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽²¹⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di Regione e previsto dall'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (si veda al riguardo l'allegato n. 12, riportato nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

§ 10. Certificazioni

Preliminarmente, si rileva che, come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, **NON SI APPLICANO** i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 40, come inserite dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

Infatti, i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente "speciale", la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

Di conseguenza, non sono ammesse:

- l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento ⁽²²⁾;

⁽²²⁾ Già l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 (successivamente abrogato dall' art. 15, comma 1, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 1° gennaio 2012) non indicava i certificati elettorali tra quelli ammessi a proroga. Inoltre, per consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (per tutti, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000) ribadito più volte nelle circolari della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno, le richiamate disposizioni in materia di autodichiarazioni non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, sia pure con le eccezioni contemplate da specifiche disposizioni normative di recente introduzione, finalizzate a favorire, anche nell'ambito del procedimento elettorale, le comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni, come meglio indicato nel presente paragrafo e in ulteriori punti della presente pubblicazione.

Pertanto, ai sensi degli articoli 28, comma 2 e 32, comma 3, del d.P.R. n. 570 del 1960, è da ritenere necessario che i sottoscrittori presentatori delle liste e i candidati PRODUCANO i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Ciò posto, allo scopo di garantire, in capo ai sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, la sussistenza della condizione di elettori del Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, in capo ai sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, riportanti i dati anagrafici degli elettori e il loro numero di iscrizione alle liste elettorali, necessari per la sottoscrizione di liste di candidati, potranno inoltre essere richiesti e acquisiti, oltre che su carta, anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico ⁽²³⁾.

I certificati elettorali rilasciati dal Comune tramite posta elettronica certificata costituiscono, a ogni effetto di legge, copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale ⁽²⁴⁾.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale è attestata, con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla medesima copia

⁽²³⁾ In tal senso l'art. 38-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (si veda la Sezione "Principali disposizioni normative").

⁽²⁴⁾ Art 38-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

analogica dei certificati, dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ⁽²⁵⁾.

In ogni caso, i certificati richiesti per la sottoscrizione di liste di candidati dovranno essere rilasciati dai sindaci - in formato digitale tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui siano stati richiesti tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato - nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta ⁽²⁶⁾.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci o loro delegati, nel rilascio, su carta o in formato digitale, entro ventiquattro ore dalla richiesta, di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che consentono ai Prefetti l'invio presso il Comune inadempiente, appena se ne manifestasse la necessità, di un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

Per quanto riguarda i candidati, al fine di impedire che i risultati elettorali possano risultare falsati dalla partecipazione alle elezioni di candidati privi dell'elettorato passivo, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

⁽²⁵⁾ Art 38-bis, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

⁽²⁶⁾ Art. 9, ottavo comma, n. 1), ultimo capoverso, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (disposizione contemplata per le elezioni regionali, ma analogicamente applicabile a tutti i tipi di elezioni amministrative), in senso conforme Consiglio di Stato, Sezione Quinta, decisione 24 febbraio 1999, n. 209 e, per i certificati elettorali in forma digitale, art 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (si vedano le sezioni "Principali disposizioni normative" e "Giurisprudenza").

§ 11. Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 28, quarto comma, e 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la lista deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale, la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle **cause di incandidabilità** previste dalla legge [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012] ⁽²⁷⁾.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. In ogni caso, nella Sezione relativa ai Modelli, a titolo esemplificativo sono riportati alcuni schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura, nei quali sono inserite anche le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incandidabilità, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione (allegato n. 4, allegato n. 5, allegato n. 7 e allegato n. 7-bis).

La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate nel paragrafo 4.

Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

All’atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di non essere sindaco in altro Comune, salvo il caso di elezioni contestuali.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per l’elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁽²⁷⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

Si fa presente che, a norma dell'articolo 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque espone fatti non conformi al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda l'eventuale **rinuncia alla candidatura**, la legge non contiene disposizioni in merito e, pertanto, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384 ⁽²⁸⁾, si può ritenere che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dia luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà. Tuttavia, al fine di garantire esigenze di certezza e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, si ritiene che tale rinuncia vada prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

§ 12. Contrassegno

Ai sensi dell'articolo 28, sesto comma, secondo periodo e dell'articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570 del 1960, come modificati dall'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assieme alla lista va presentato un modello di contrassegno, anche figurato, a mano su supporto digitale oppure in triplice esemplare in forma cartacea.

I predetti contrassegni saranno poi riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Nella scheda di votazione:

- nei Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, il nome del candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri a lui collegata ⁽²⁹⁾;

⁽²⁸⁾ Si veda la sezione "Giurisprudenza".

⁽²⁹⁾ Ai sensi dell'art. 71, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella sezione "Principali disposizioni normative".

- nei Comuni con **più** di 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluoghi di Provincia, i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato alla carica di sindaco è collegato dovranno essere riportati sotto il suo nome ⁽³⁰⁾.

Come chiarito anche dalle più recenti pronunce del Consiglio di Stato, oltre a rivelarsi indispensabile per la sua riproduzione a stampa nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione, il deposito del contrassegno è espressamente previsto dalla legge in aggiunta alla dichiarazione di presentazione della lista medesima e la sua mancata presentazione rende legittima la ricusazione della lista ⁽³¹⁾.

Al fine di evitare la ricusazione del contrassegno da parte della commissione elettorale circondariale, i presentatori dovranno inoltre evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. Si fa presente, altresì, che va evitato, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.). Deve altresì considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645. Su tali fattispecie devono richiamarsi le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n.

⁽³⁰⁾ Ai sensi dell'art. 72, comma 3, secondo periodo, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella sezione "Principali disposizioni normative".

⁽³¹⁾ Consiglio di Stato, Seconda Sezione, sentenza 17 settembre 2021, n. 6371 (si veda la sezione "Giurisprudenza").

1354 ⁽³²⁾ e n. 1355, nonché quelle del T.a.r. Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105 e del Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

Inoltre, ai sensi degli articoli 72, comma 3, terzo periodo, e 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i contrassegni devono essere riprodotti sulle **schede** con il diametro di centimetri 3. Nel silenzio della legge, la medesima disposizione si applica, per uniformità, anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Per quanto concerne i **manifesti delle liste dei candidati**, conformemente a quanto avvenuto in passato, i contrassegni saranno riprodotti con il diametro di centimetri 10.

Pertanto, al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno esatta e immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto digitale, depositandolo a mano su un supporto fisico quale ad es. *compact disc, dvd, pen drive* o simili, sia in *formato vettoriale* sia in formato *pdf*, anche in unico esemplare, ugualmente circoscritto da un cerchio. In tal caso si ritiene opportuno suggerire ai presentatori che i formati digitali siano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del proprio colore. Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

⁽³²⁾ Si veda la sezione "Giurisprudenza".

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

§ 13. Imposte di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo ⁽³³⁾.

Capitolo 4. Presentazione delle candidature

La “materiale” consegna delle candidature all'autorità competente è disciplinata dall'articolo 28, ottavo e nono comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 per i Comuni sino a 15.000 abitanti e dall'articolo 32, ottavo e nono comma, del medesimo testo unico per quelli con oltre 15.000 abitanti.

In entrambi i casi, la presentazione deve essere effettuata presso la segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 1. Termini di presentazione

Ai sensi degli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e successive modificazioni, le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, devono essere presentati **dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.**

Al riguardo, si ritiene opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12, in modo da assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito.

⁽³³⁾ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B - Tabella Art. 1.

§ 2. Adempimenti delle segreterie comunali

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, ai sensi dell'art. 32, nono comma, del d.P.R. n. 570/1960, deve rilasciare una ricevuta dettagliata per ogni lista depositata e a coloro che materialmente effettuano la presentazione. Al fine di evitare contestazioni in caso di documentazioni incomplete, la ricevuta deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione nonché l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati.

Al riguardo, nella Sezione relativa ai Modelli, a titolo esemplificativo sono riportati alcuni schemi di ricevuta che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione (allegato n. 8 e allegato n. 9).

Qualora li ritenga irregolari o presentati tardivamente, il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, ma si ritiene raccomandabile faccia rilevare le eventuali irregolarità di cui viene a conoscenza e indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

Si ritiene necessario, inoltre, acquisire i dati relativi all'identità e ai recapiti dei presentatori o di uno o più candidati ovvero dei delegati di lista, in modo che la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente per territorio.

Al riguardo, è raccomandabile che il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

Qualora più Comuni usufruiscano di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, l'attività di ricezione delle candidature potrà essere delegata ad altro impiegato del Comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

§ 3. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale del candidato sul sito internet del Comune.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha stabilito - in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i Comuni fino a 15.000 abitanti) - l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* e il relativo certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti].

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non oltre 90 giorni prima dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco. In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato, per il quale non è necessaria l'autentica di firma. Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata da ciascun candidato in un Comune con oltre 15.000 abitanti o di quelli con popolazione inferiore che sia capoluogo di Provincia all'interno della stessa dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Ai sensi del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o di quelli con popolazione inferiore che sia capoluogo di Provincia entro il 7° giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del proprio *sito internet* istituzionale e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel *sito internet* del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul *sito internet* del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.

Si rammenta, inoltre, alle amministrazioni comunali che la pubblicazione dei dati in esame sul *sito internet* comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato. Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni. Viceversa l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui *siti internet* dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

TITOLO II. ESAME DELLE CANDIDATURE

Capitolo 1. Commissione elettorale circondariale

Le competenze e le funzioni della Commissione elettorale circondariale per quanto concerne l'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale sono disciplinate dagli articoli 30 e 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, per i Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico, per i Comuni con popolazione **superiore** ai 15.000 abitanti, nonché dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Si ricorda che il termine entro il quale le operazioni della commissione elettorale circondariale devono improrogabilmente essere concluse è fissato entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, è consigliabile che la commissione adotti le proprie determinazioni relativamente alle singole liste mano a mano che queste pervengono.

Ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

Benché la citata norma non attribuisca esplicitamente alcuna competenza alle sottocommissioni, come chiarito dal Consiglio di Stato con consolidato orientamento, esse, laddove istituite ed in quanto articolazioni della Commissione elettorale circondariale e non organi a sé stanti distinti da questa, potranno pertanto provvedere ai compiti demandati dagli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 alle commissioni elettorali circondariali, ossia alle operazioni concernenti l'esame delle candidature. Ciò al fine di assicurare un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate in presenza di un rilevante numero di Comuni del circondario. Sarà il Presidente della Commissione a ripartire i compiti tra la commissione medesima e le sottocommissioni e a coordinarne e vigilarne l'attività ⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ In tal senso il parere del Consiglio di Stato, Prima Sezione, 25 febbraio 1964, n. 344 e le decisioni del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923 e 12 ottobre 2000, n. 5488, riportati nella sezione "Giurisprudenza".

Capitolo 2. Accertamento della data di presentazione delle liste

La prima operazione che la commissione elettorale circondariale dovrà effettuare sarà quella di controllare, sulla base delle attestazioni dei segretari comunali, il rispetto del termine finale di presentazione delle liste con la relativa candidatura alla carica di sindaco.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, e successive modificazioni, il termine di presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, è **fissato alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione.**

A seguito di accertamento del mancato rispetto del termine di presentazione della lista, la commissione elettorale circondariale provvederà a ricusarla.

Capitolo 3. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

La seconda operazione riguarda la verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.

§ 1. Liste esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Per le liste che, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 ⁽³⁵⁾, sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, la commissione elettorale circondariale, sulla base della documentazione in suo possesso, provvederà a verificare che:

- la lista abbia diritto all'esonero;
- la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia stata effettuata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ⁽³⁶⁾, come illustrato nel Titolo I, capitolo 3, paragrafi 2 e 3.

⁽³⁵⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽³⁶⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

§ 2. Liste che hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Per le liste che non sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni perché non rientrano tra le ipotesi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, la commissione elettorale circondariale, sulla base della documentazione in suo possesso, provvederà a verificare che:

- il numero dei presentatori sia quello prescritto ⁽³⁷⁾;
- le firme siano state apposte sui prescritti moduli.

A tale scopo, la commissione procederà:

- ad accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- a contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché a numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
- ad accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate nelle forme richieste dalla legge e secondo le modalità illustrate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4 e se il possesso del requisito di elettore del Comune, da parte dei sottoscrittori, sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 10.

La commissione è tenuta a ricusare le liste le cui firme non sono state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del Comune non risulti documentato ⁽³⁸⁾ e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

⁽³⁷⁾ In merito al numero minimo di presentatori quale risulta dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, si rinvia al paragrafo 3 del Capitolo 3 del Titolo I.

⁽³⁸⁾ In riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si veda la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, applicabile anche alla presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti alla luce dei principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato 18 maggio 2015, n. 2524, riportata nella sezione "Giurisprudenza".

Qualora, al termine delle suddette verifiche, il numero dei presentatori che abbiano dimostrato la qualità di elettore e le cui firme siano state debitamente autenticate risulti inferiore a quello prescritto o eccedente il limite massimo consentito dalla legge, la lista dovrà essere ruscata.

Capitolo 4. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente la commissione dovrà procedere ad esaminare la lista e la posizione dei singoli candidati, effettuando i controlli descritti nei paragrafi seguenti.

§ 1. Controllo del numero dei candidati

La commissione procederà ad accertare che ciascuna lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, abbia un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere per i Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti o, per i Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

La lista dovrà essere ruscata se il numero di candidati compresi nella lista risulti inferiore al limite suindicato.

Qualora, invece, la lista dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito, la commissione provvederà a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

§ 2. Controllo sulla condizione di candidabilità

In materia di verifica delle condizioni di candidabilità, la norma di riferimento è il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽³⁹⁾ [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190].

Per quanto disposto dalla sopra citata normativa sull'incandidabilità, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere

⁽³⁹⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo nonché d'ufficio, la Commissione elettorale circondariale **controlla** se ricorrano situazioni di incandidabilità **e compie**, al riguardo le seguenti operazioni:

- verifica le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti, per ciascun candidato, l'insussistenza di alcuna condizione di incandidabilità;
- si attiva, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la Commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati.

Pertanto, qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, **la** Commissione **cancella** dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

L'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012 dispone che l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'articolo 25, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 dicembre 2022, n. 150, ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 445 del medesimo codice, stabilendo che, se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del predetto codice alla sentenza di condanna.

Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale era stato chiesto uno specifico parere, ha rappresentato che, per giurisprudenza consolidata, le disposizioni del d.lgs. n. 235/2012 non hanno natura penale e che, pertanto, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni amministrative, sempre che non sia stata loro comminata alcuna pena accessoria.

Qualora l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, la Commissione elettorale procede a comunicarlo **all'Ufficio centrale**, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o in quelli con popolazione inferiore che sia capoluogo di Provincia, **oppure all'Adunanza dei presidenti delle sezioni o all'unica sezione del Comune**, nei Comuni con popolazione sino a

15.000 abitanti, i quali non devono proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma **devono procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.**

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

§ 3. Controllo sulla dichiarazione di accettazione delle candidature e altre verifiche

Qualora non sia stata presentata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e debitamente autenticata, **la Commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.**

La commissione, inoltre, accerta che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ⁽⁴⁰⁾ – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati e errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia, la Commissione verifica la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate (articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Si rammenta che in difetto di detta reciprocità la dichiarazione di collegamento del candidato sindaco sarà inefficace.

La commissione deve verificare, inoltre che sia stato osservato l'art. 51, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificati dall'art. 3, comma 1, della legge 12 aprile 2022, n. 35.

Pertanto, in relazione al divieto di candidare a sindaco persone che si trovino in una delle situazioni previste da tale norma, la commissione dovrà ricusare la candidatura alla carica di sindaco nelle seguenti ipotesi

⁽⁴⁰⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

- **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, se risulta candidato alla carica di sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i due mandati consecutivi che precedono le elezioni, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

- **nei comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti anche se capoluogo di Provincia**, se risulta candidato a sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per tre mandati consecutivi che precedono le elezioni, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data del 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore della legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7) sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

- **nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti**, non si applica alcun divieto di ricandidatura per colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune.

La cancellazione della candidatura a sindaco da parte della commissione elettorale comporta la ricusazione della lista o di tutte le liste ad essa collegate da parte della commissione medesima.

§ 4. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

La commissione verifica se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea (articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), la commissione verifica l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (o dell'autodichiarazione del candidato: si rinvia sul punto al paragrafo 2 del capitolo 3 del Titolo I e alla giurisprudenza in esso richiamata).

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta **saranno cancellati dalla lista.**

In merito alla questione se debba o meno essere riusata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23 ⁽⁴¹⁾. Analoghi principi possono essere applicati per la documentazione richiesta dalla legge per i candidati cittadini di altro Stato dell'Unione Europea.

§ 5. Controllo dei nominativi dei candidati

La Commissione cancella dalla lista i nominativi di candidati compresi in altra lista già presentata.

La lista è riusata qualora per effetto delle cancellazioni di cui al presente capitolo **si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati**.

§ 6. Controllo della esatta proporzione nella rappresentanza dei generi

La commissione verifica che ogni lista di candidati, così come risultante dalle predette operazioni, sia conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 2012, n. 215 ⁽⁴²⁾, relativo alla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni.

Al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, la disposizione suddetta ha modificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570 del 1960 prevedendo un controllo e **un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali** nel garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati.

L'intervento delle commissioni elettorali circondariali è graduato a seconda dell'entità demografica dei Comuni:

- a) Nei Comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta nel primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215 del 2012, il quale dispone che *«nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi»*. La disposizione in questione **non prevede** interventi a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

A tal proposito è da rilevare tuttavia che il Consiglio di Stato, Terza Sezione, con ordinanza n. 4294 del 4 giugno 2021 ha rimesso alla Corte costituzionale, perché ritenuto rilevante e

⁽⁴¹⁾ Vedi nota n. 37.

⁽⁴²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 3 bis, d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 30, lett. d) bis e lett. e), del d.P.R. n. 570 del 1960, nelle parti in cui rispettivamente, in riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non prevedono come necessaria la rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali né la sanzione dell'esclusione delle liste elettorali presentate in violazione della rappresentatività di entrambi i sessi. La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi ⁽⁴³⁾.

In virtù della suddetta pronuncia, ne consegue che anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi - obbligo che si può ritenere assolto con la presenza in dette liste di almeno un candidato di sesso diverso dagli altri - e che devono ritenersi vietate e non possono essere ammesse dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale le liste che risultino composte da candidati di un solo sesso.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione seconda, 25 maggio 2002, n. 4206, ha precisato che, allo scopo di verificare il rispetto della minima proporzione legale del genere meno rappresentato all'interno di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, **non deve essere computato anche il candidato alla carica di sindaco**, poiché quest'ultimo non fa parte della lista medesima, ma è soltanto ad essa "collegato".

- b) Nei Comuni con popolazione **compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti**, il legislatore ha dettato disposizioni più dettagliate definendo, al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000, una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista pari a due terzi dei candidati (**ammessi**) della stessa lista (vedi al riguardo il Titolo 1, capitolo 2, paragrafo 1).

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30, primo comma, lettera d-bis) del d.P.R. n. 570 del 1960, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215 del 2012, la commissione elettorale circondariale, dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità delle liste e dei candidati previsti dalla legge, verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere, **cancellando** i nomi dei candidati appartenenti al genere

⁽⁴³⁾ Si veda la sezione "Giurisprudenza".

rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, partendo dall'ultimo della lista, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge (non più di due terzi, non meno di un terzo).

Tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima e, dunque, la suddetta riduzione deve arrestarsi nel momento in cui la lista ha raggiunto tale numero minimo di candidati. Tale disposizione risponde all'esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata a un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta da un'eventuale ricasazione della suddetta lista.

Inoltre, in base all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215 del 2012, che integra l'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960, la commissione elettorale circondariale **effettuerà analogo riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati**, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

Occorre precisare che, se dagli esiti delle operazioni di cui sopra la lista in esame sia già stata ridotta (o sia stata originariamente presentata) al numero minimo di candidati, le suddette operazioni di verifica del rispetto della rappresentanza di genere non potranno avere luogo e la lista dovrà essere ammessa **purché** regolare per ogni altro aspetto di legge.

- c) Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia, in base a quanto disposto dall'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 215 del 2012, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (*ammessi*).

Ai fini del corretto calcolo della suddetta proporzione, si procede all'arrotondamento all'unità superiore, in caso di cifra decimale, del numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

Ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960, modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), della legge n. 215 del 2012, la commissione elettorale circondariale, dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge, verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, partendo dall'ultimo della lista.

A differenza dei Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, **la commissione stessa procederà alla riconsiderazione della lista.**

In base all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge n. 215 del 2012, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570 del 1960, la commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati applicando, anche in tal caso, il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà riconsiderata.

Capitolo 5. Esame dei contrassegni

Successivamente, la commissione elettorale circondariale procederà ad esaminare i contrassegni di lista.

La commissione è tenuta a riconsiderare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;

- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate [articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 ⁽⁴⁴⁾];
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole “fascismo”, “nazismo”, “nazionalsocialismo” e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione⁴⁵ e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni⁴⁶;
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche sportive) senza apposita autorizzazione all’uso da parte di detta società.

La commissione dà notizia agli interessati dell’avvenuta ricusazione di un contrassegno.

Nei Comuni con popolazione **sino** a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera b), del testo unico n. 570 del 1960, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso **entro un termine di quarantotto ore**. Scaduto detto termine, la Commissione procede alla verifica e sostituzione dei contrassegni ricusati.

Nei Comuni con popolazione **superiore** ai 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia, invece, in base all’articolo 33, commi 2 e 3, del testo unico n. 570 del 1960, il nuovo contrassegno dovrà essere presentato **entro il 26° giorno antecedente la data della votazione**, non oltre l’ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non sarà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalla legge, la lista è ricusata. La lista dovrà essere ricusata anche nel caso in cui il contrassegno non sia stato neppure depositato ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁴⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

⁽⁴⁵⁾ Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato: «È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Si veda anche Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 marzo 2013, n. 1354, riportata nella sezione “Giurisprudenza”.

⁽⁴⁶⁾ La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

⁽⁴⁷⁾ Consiglio di Stato, Seconda Sezione, sentenza 17 settembre 2021, n. 6371, riportata nella Sezione “Giurisprudenza”.

Il medesimo giorno la Commissione si riunisce per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite ⁽⁴⁸⁾.

Capitolo 6. Assegnazione di un numero progressivo

La Commissione, dopo che si è pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, procede ad assegnare un numero progressivo ad ogni candidato alla carica di sindaco e ad ogni lista ammessa. L'assegnazione avviene con le modalità di seguito indicate.

*§ 1. Comuni con popolazione **SINO** a 15.000 abitanti*

Ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (articolo 3, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

*§ 2. Comuni con popolazione **SUPERIORE** a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia*

Sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, la commissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi e all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuno di essi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (articolo 4, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Successivamente, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante apposito, **distinto sorteggio**. Di seguito, la commissione rinumerava tutte le liste (assegnando a ogni lista un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

⁽⁴⁸⁾ Si vedano, tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, Terza sezione, nn.1979 e 1984 del 2016, la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta sezione n.2524 del 2015 e la sentenza del Consiglio di Stato, Terza sezione n.2472 del 2017, riportate nella Sezione "Giurisprudenza".

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

Ad esempio, si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n. 1 sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9; tali liste verranno rinumerate rispettivamente con i numeri 1, 2, 3 e 4, partendosi poi dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 7 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2024, per i comuni capoluogo di Provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capitolo 7 - Comunicazioni

Le decisioni della commissione devono essere immediatamente comunicate **al sindaco**, mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati (al riguardo, si vedano gli allegati n. 10 e n. 11, riportati nella Sezione relativa ai Modelli, che i presentatori, **ove lo credano**, potranno prendere in considerazione), e per la sua pubblicazione all'albo pretorio *online* nonché affissione in altri luoghi pubblici entro **l'ottavo** giorno antecedente la data della votazione ⁽⁴⁹⁾.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta **al Prefetto** per la successiva verifica ai fini della stampa delle schede per la votazione, nella quale i candidati saranno elencati secondo l'ordine dato dal sorteggio di cui al capitolo 6.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità di evitare errate indicazioni delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione e che potrebbero generare gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Pertanto, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco e al Prefetto sia effettuato sulla scorta dei

⁽⁴⁹⁾ Vedi articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, riportati nella sezione "Principali disposizioni normative".

documenti prodotti per la presentazione dei candidati, **sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni**. Tali comunicazioni dovranno riportare:

- a) l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature;
- b) la firma del presidente della commissione.

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) e al Prefetto (quelli di cm 3 di diametro) con il visto di autenticazione del suo presidente. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i *file* dei contrassegni.

§ 1. Comunicazioni ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 [Norme per la disciplina della propaganda elettorale], la commissione elettorale circondariale deve comunicare a ciascun sindaco le liste ammesse nel proprio Comune con il rispettivo numero d'ordine definitivo come risultante a conclusione delle operazioni di assegnazione di cui al capitolo 6.

§ 2. Comunicazioni dell'elenco dei delegati di lista

Ai sensi dell'articolo 35 del testo unico n. 570 del 1960, **entro il giovedì precedente la elezione**, la commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco del Comune cui le candidature afferiscono l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la commissione deve farne espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

Capitolo 8. Ricorsi

La materia è disciplinata dal Titolo VI del Libro quarto del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [Codice del processo amministrativo] e in particolare dall'articolo 129 "Giudizio avverso gli

atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali”⁽⁵⁰⁾.

Si evidenzia che “*i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio [...] sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di **tre** giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati*”.

Per quanto concerne la procedura, si rimanda al testo integrale dell’articolo 129 sopra citato.

Si fa presente ancora che ai giudizi di cui sopra **non** si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso Codice del processo amministrativo. Pertanto:

- il giorno di sabato **non è considerato festivo** ai fini della decorrenza dei termini decadenziali;
- **non è ammessa** la presentazione tardiva di memorie o documenti neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile;
- **non si applica** la sospensione dei termini processuali nel periodo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 129 sopra citato, gli atti diversi dai provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale provvisorio sono impugnati soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

⁽⁵⁰⁾ Si veda la sezione “Principali disposizioni normative”.

TITOLO III. RAPPRESENTANTI DI LISTA

Capitolo 1. Requisiti

Il settimo comma, numero 4), dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 ⁽⁵¹⁾, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e il comma 3 dell'articolo 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ⁽⁵²⁾, per i Comuni sino a 15.000 abitanti, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste.

Si precisa che tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Per quanto concerne i requisiti che i rappresentanti di lista devono possedere, l'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si limita a prevedere che gli stessi siano elettori del Comune.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato rappresentante di lista o di gruppo per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

In tal caso, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si consiglia che i rappresentanti siano scelti tra gli elettori che hanno diritto di voto per tutte le elezioni che si svolgono nel seggio.

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante di lista o che venga designato un candidato.

⁽⁵¹⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽⁵²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

Capitolo 2. Designazioni

Le norme vigenti consentono di designare rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli uffici centrali.

§ 1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

Ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- a) al segretario del Comune, entro il **giovedì** precedente l'elezione, **in formato cartaceo oppure mediante posta elettronica certificata** ⁽⁵³⁾.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano sottoscritte dai delegati compresi nell'elenco che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco (Titolo II, capitolo 7, paragrafo 2) e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio.

- b) direttamente al presidente del seggio, **esclusivamente in formato cartaceo, il sabato mattina**, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione.

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente del seggio provvede all'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che le hanno disposte.

§ 2. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.

Nei Comuni con popolazione **superiore** a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

La legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono

⁽⁵³⁾ Si rinvia sul punto al successivo § 3.

provvedervi con le medesime modalità ed entro gli stessi termini già indicati per le designazioni dei rappresentati di lista presso gli uffici elettorali di sezione, ossia **mediante posta elettronica certificata** entro il **giovedì** precedente l'elezione, oppure **in forma cartacea entro l'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale**.

Capitolo 3. Modalità di presentazione delle designazioni

La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta:

- con **dichiarazione scritta redatta su carta libera**. In tal caso, la sottoscrizione dell'atto con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4, della presente pubblicazione ⁽⁵⁴⁾

oppure

- con una **dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata**. Nel caso in cui l'atto di designazione sia trasmesso mediante posta elettronica certificata e sia stato firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione ⁽⁵⁵⁾.

Tenuto conto che il segretario comunale deve consegnare le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali ai rispettivi presidenti, si consiglia di redigere tali designazioni in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, in considerazione del fatto che possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo.

⁽⁵⁴⁾ Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960 (si veda la Sezione "Principali disposizioni normative").

⁽⁵⁵⁾ Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (si veda la Sezione "Principali disposizioni normative").

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano firmare. Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

I Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno rendere tempestivamente noto, sul sito istituzionale e con ogni altro mezzo idoneo, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare le designazioni, avendo cura di verificare costantemente l'invio delle stesse, al fine di assicurare la regolarità dei procedimenti elettorali. Si ritiene che in modo analogo debba essere garantita la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata presso gli uffici centrali.

Le designazioni, per ciascuna sezione, sono disposte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale sia effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

I delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare, secondo le modalità e i termini previsti nel Titolo III della presente pubblicazione:

- i nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli designati per il primo turno di votazione;
- i rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno.

TITOLO IV. TURNO DI BALLOTTAGGIO

Capitolo 1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

L'articolo 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica e lunedì successivi alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Spetta all'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunicare alla commissione elettorale circondariale il verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

La predetta commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio (e della lista rispettivamente collegata):

- al sindaco, per la predisposizione del manifesto;
- al Prefetto, per la verifica ai fini della stampa delle schede per la votazione (per l'ordine di stampa si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

Capitolo 2. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia, il successivo articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi nella seconda domenica e lunedì successivi alla data stabilita per l'elezione del primo turno, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 7 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2024, per i comuni capoluogo di Provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Spetta all'ufficio centrale comunicare alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il **collegamento con ulteriori liste** rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del Comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti, compie le seguenti azioni:

- a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);
- b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno (articolo 72, comma 7, del decreto legislativo n. 267), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione:

- al sindaco, per la stampa del manifesto;

- al Prefetto, per la verifica ai fini della stampa delle schede per la votazione ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁶⁾ Anche nel turno di ballottaggio i contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'articolo 1-bis del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica per uniformità anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Prospetti esemplificativi di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

Popolazione dei Comuni della Sardegna	Numero di consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista	Numero minimo dei candidati (2/3) con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO di candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero MINIMO di candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
			2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	34	22,66 = 23	22,66 = 22	11,33 = 12	15,33 = 15	7,66 = 8
Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	28	18,66 = 19	18,66 = 18	9,33 = 10	12,66 = 12	6,33 = 7
Comuni con popolazione da 25.001 a 50.000 abitanti	24	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione da 15.001 a 25.000 abitanti	20	13,33 = 13	13,33 = 13	6,66 = 7	8,66 = 8	4,33 = 5

⁽¹⁾ L'arrotondamento si effettua all'unità **superiore** in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

⁽²⁾ Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI

Popolazione dei Comuni della Sardegna	Numero di consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista	Numero minimo dei candidati (3/4) con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO di candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero MINIMO di candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
			2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti	16	12	10,67 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti ⁽³⁾	12	9	almeno un candidato di sesso diverso dagli altri		almeno un candidato di sesso diverso dagli altri	
Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ⁽³⁾	10	7	almeno un candidato di sesso diverso dagli altri		almeno un candidato di sesso diverso dagli altri	

⁽¹⁾ L'arrotondamento si effettua all'unità **superiore** in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

⁽²⁾ Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

⁽³⁾ Si rammenta che, **per effetto della recente sentenza della Corte costituzionale 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi, anche nelle liste di detti Comuni, pena la loro riconsiderazione, devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi, obbligo che si può ritenere assolto con la presenza in dette liste di almeno un candidato di sesso diverso dagli altri.**

M O D E L L I

ELENCO DEI MODELLI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

ALLEGATO N. 1

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti *pag. 57*

ALLEGATO N. 1-bis

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 63*

ALLEGATO N. 1-ter

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 65*

ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia *pag. 67*

ALLEGATO N. 2-bis

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia *pag. 73*

ALLEGATO N. 3

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere *pag. 75*

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 76*

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia *pag. 77*

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia *pag. 79*

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale *pag. 80*

ALLEGATO N. 7-bis

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 82*

ALLEGATO N. 8

Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente *pag. 83*

ALLEGATO N. 9

Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente *pag. 84*

ALLEGATO N. 10

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti *pag. 86*

ALLEGATO N. 11


Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia *pag. 87*

ALLEGATO N. 12

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia *pag. 88*

ALLEGATO N. 1 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)



I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20..., candidato alla carica di sindaco il sig. nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽¹⁾:

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno.....
.....

⁽¹⁾ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6)

Delegano il sig., nato a il..... e domiciliato in e il sig..... nato a e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- f) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., dimorante in

....., addì 20⁽²⁾.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè⁽³⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

⁽²⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.


⁽³⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (*indicare il numero in cifre e in lettere:.....*), da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.
, addì..... 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)



PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di.....

La lista dei sotto notati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig....., nato a il per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo 20....

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ⁽¹⁾

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè

.....⁽²⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

⁽²⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (*indicare il numero in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20.....



.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

ALLEGATO N. 1-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)



...I... sottoscritt....., nella qualità di ⁽¹⁾,
dichiara di presentare

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà
luogo 20...., candidato alla carica di sindaco il
sig....., nato a il
..... .

Per la predetta elezione, il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di numero candidati
alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽²⁾:

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno.....

Delega il sig., nato a
il e domiciliato in, e il
sig....., nato a
e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione
della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da
assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i
rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

⁽¹⁾ Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico o presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio).

⁽²⁾ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

A corredo della presente, unisce:


- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- e) la delega, in favore del sottoscritto, per la presentazione delle liste o candidature medesime;
- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, ...l... sottoscritt... elegge domicilio presso il sig., dimorante in
....., addì 20.... ⁽³⁾

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Attesto che il/la sig. sopra indicat....., da me identificat.... a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento, ha sottoscritto in mia presenza.
....., addì..... 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

ALLEGATO N. 1-ter - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)



...I... sottoscritt....., nato a,
il..... e residente a, in,
in qualità di persona delegata

dichiara di presentare

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà
luogo 20...., candidato alla carica di sindaco il sig.
....., nato a il

Per la predetta elezione, il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di numero
candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽¹⁾:

-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

⁽¹⁾ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 1; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

Delega il sig., nato a il
..... e domiciliato in, e
il sig , nato a il
..... e domiciliato in,
i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

A corredo della presente, unisce:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

d) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

f) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, ...l... sottoscritt... elegge domicilio presso il sig., dimorante in


....., addì 20....⁽²⁾

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Attesto che il/la sig. sopra indicat....., da me identificat.... a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento, ha sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽²⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

ALLEGATO N. 2 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

(articolo 32 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)



I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal terzo comma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20...., candidato alla carica di sindaco il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽³⁾:

-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
-
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig., nato a il e domiciliato in, e il sig., nato a e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

⁽³⁾ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 2; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

I suindicati delegati hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
.....
- e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
- f) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- g) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- h) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;
- i) bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig., dimorante in

....., addì 20 ⁽⁴⁾

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè ⁽⁵⁾, con sede in

⁽⁴⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).


COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (*indicare il numero in cifre e in lettere:*), da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)



PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di.....

La lista dei sotto notati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig..... nato a il per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo 20....

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 2; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè

.....⁽²⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

⁽²⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
.....		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
.....	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (*indicare il numero in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO N. 2-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)



...I... sottoscritt....., nella qualità di ⁽¹⁾

dichiara di presentare

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20...., candidato alla carica di sindaco il sig. nato a il

Per la predetta elezione, il sottoscritto dichiara, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽²⁾:

.....

(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....

(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....

(cognome, nome, luogo e data di nascita)

.....

(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delega il sig., nato a il e domiciliato in, e il sig....., nato a e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

⁽¹⁾ Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico o presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio).

⁽²⁾ Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (Titolo I, capitolo 2, paragrafo 2; Titolo II, capitolo 4, paragrafo 6).

I suindicati delegati hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A corredo della presente, unisce:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:
.....;
- d) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco;
- e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- f) la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- g) la delega, in favore del sottoscritto, per la presentazione delle liste o candidature medesime;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*;
- j) bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 **(limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti)**.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, ...l... sottoscritt... elegge domicilio presso il sig., dimorante in


....., addì 20....⁽³⁾

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Attesto che il/la sig. sopra indicat....., da me identificat.... a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento, ha sottoscritto in mia presenza.

....., addì..... 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽³⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del Comune.

ALLEGATO N. 3 – Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere

(articolo 28, secondo comma, e articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

L'anno, addì del mese di 20...., innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o impiegato comunale delegato dal sindaco), nell'Ufficio comunale di e alla presenza dei signori ⁽¹⁾, è comparso il signor ⁽¹⁾, il quale ha dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 28 (oppure del terzo comma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20...., recante il contrassegno

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

.....
(Firma del notaio, o del segretario comunale o impiegato comunale)

(Firme dei testimoni)

1°

2°

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 4 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il sottoscritto ⁽¹⁾, nato a il, dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà 20..., la presente candidatura è collegata alla lista recante il contrassegno

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽²⁾, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro Comune e di non essere sindaco in altro Comune, salvo il caso di elezioni contestuali.

Il sottoscritto delega il sig., nato a il, e residente a in, a presentare, unitamente alla propria candidatura alla carica di sindaco, la lista di candidati alla carica di consigliere comunale., addì 20 ⁽³⁾


Firma ⁽⁴⁾

AUTENTICAZIONE ⁽⁴⁾ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

⁽²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽³⁾ La delega è da compilarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4.

⁽⁴⁾ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il sottoscritto ⁽¹⁾, nato a il, dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà 20....

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata alla lista/alle liste di candidati al consiglio comunale recante/recanti il contrassegno/i contrassegni:

- 1)
- 2)
- 3)
- ...)

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽²⁾, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura a sindaco in altro Comune e di non essere sindaco in altro Comune, salvo il caso di elezioni contestuali.


....., addì 20

Firma ⁽³⁾

AUTENTICAZIONE ⁽³⁾ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.



....., addì 20....

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

⁽²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽³⁾ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

(Allegato n. 5)

(PARTE FACOLTATIVA)

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
E DELEGA

il rappresentante legale del partito/movimento politico
..... , o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

....., addì 20....

Firma

.....

ALLEGATO N. 6 - Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni).

I sottoscritti:

sig., nato a il
..... e domiciliato a
e
sig., nato a il
..... e domiciliato a
delegati della lista recante il contrassegno

dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
..... che avrà luogo
..... 20.... la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata
alla candidatura alla carica di sindaco del sig. nato a
..... il


Firme ⁽¹⁾

AUTENTICAZIONE ⁽¹⁾ DELLE FIRME DEI DELEGATI DI LISTA CHE DICHIARANO IL COLLEGAMENTO CON UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di sindaco dal sig., nato a il
....., domiciliato in e dal sig.
....., nato a il
....., domiciliato in da me
rispettivamente identificati con i seguenti documenti n.
e n.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20....



.....
*Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione*

⁽¹⁾ L'autenticazione delle firme dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 7 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

(articolo 28 quarto e settimo comma, articolo 32, sesto e settimo comma, numero 2, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articoli 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il sottoscritto ⁽¹⁾, nato a il, dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno

....., per l'elezione diretta del sindaco e di numero consiglieri per il Comune di che si svolgerà 20....

A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽²⁾, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di ⁽³⁾, e di non essere consigliere in carica di altro Comune., addì 20


Firma ⁽⁴⁾

AUTENTICAZIONE ⁽⁴⁾ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

⁽²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽³⁾ Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella Sezione "Principali disposizioni normative").

⁽⁴⁾ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

(Allegato n. 7)

(PARTE FACOLTATIVA) ⁽⁵⁾

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
E DELEGA

il rappresentante legale del partito/movimento politico
..... , o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

....., addì 20....

Firma

.....

⁽⁵⁾ Tale parte facoltativa va compilata solo dai candidati alla carica di consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 7-bis - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(da utilizzarsi nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4)

Il sottoscritto ⁽¹⁾, nato a, il, dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno, per l'elezione diretta del sindaco e di numero consiglieri per il Comune di che si svolgerà

20....
A norma dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ⁽²⁾, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di ⁽³⁾, e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

Il sottoscritto delega il sig., nato a il, e residente a, a presentare la lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente la propria candidatura e la collegata candidatura alla carica di sindaco., addì 20


Firma ⁽⁴⁾

AUTENTICAZIONE ⁽⁴⁾ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il, domiciliato in da me identificato con il seguente documento n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

⁽²⁾ Si veda la sezione "Principali disposizioni normative".

⁽³⁾ Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (articolo 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato nella Sezione relativa alla Normativa).

⁽⁴⁾ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

ALLEGATO N. 8 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

(articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)


COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista recante il contrassegno di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20 .., nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune (ove ricorra l'obbligo delle sottoscrizioni);
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità, a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere, a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- e) ove occorra, la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*;
- h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

....., addì 20.....



Il segretario comunale

.....

ALLEGATO N. 9 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

(articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista recante il contrassegno di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20..., nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune (ove ricorra l'obbligo delle sottoscrizioni);

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....
.....;

e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;

f) la dichiarazione dei delegati della presente lista dei candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

g) ove occorra, la dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;


h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio *online*;

l) bilancio preventivo delle spese, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 **(limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti)**;

m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a sindaco e a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

....., addì 20.....



Il segretario comunale

.....




ALLEGATO N. 10 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti

(articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà luogo 20....

LISTA N. 1 (*)	LISTA N. 2 (*)	LISTA N. 3 (*)
..... CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
		
.....

....., addì 20....

IL SINDACO

.....

(*) Relativamente all'assegnazione del numero d'ordine progressivo ad ogni candidato alla carica di sindaco e ad ogni lista ammessa e alla sequenza in cui devono essere riportati sul manifesto, si veda il capitolo 6 del Titolo II.

ALLEGATO N. 11 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

(articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà luogo 20....

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 1).....	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 2).....		CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO 3).....		
LISTA COLLEGATA	LISTE COLLEGATE		LISTE COLLEGATE		
Lista n. 1 (*) Contrassegno della lista (cm 10)	Lista n. 2 (*) Contrassegno della lista (cm 10)	Lista n. 3 (*) Contrassegno della lista (cm 10)	Lista n. 4 (*) Contrassegno della lista (cm 10)	Lista n. 5 (*) Contrassegno della lista (cm 10)	Lista n. 6 (*) Contrassegno della lista (cm 10)
.....
.....
.....
.....
.....

....., addì 20....

IL SINDACO

.....

(*) Relativamente al numero d'ordine di sorteggio definitivo a seguito della rinumerazione delle liste di candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportati sul manifesto, si veda il capitolo 6 del Titolo II.

ALLEGATO N. 12 - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia

(articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96, e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni)

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo della Regione)

Il sottoscritto ⁽¹⁾, nato a il,
residente in

avendo accettato

la candidatura alla carica di sindaco *oppure* alla carica di consigliere comunale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di che si svolgerà
..... 20.... nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
....., a norma dell'articolo 13, comma 6, lettera a), della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515


DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig.
....., nato a il,
residente in

.....
Firma del candidato ⁽²⁾ che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE ⁽²⁾ DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig., nato a il, domiciliato in, da me identificato con il seguente documento n. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
....., addì 20....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

⁽¹⁾ Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

⁽²⁾ L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel Titolo I, capitolo 3, paragrafo 4.

**PRINCIPALI
DISPOSIZIONI
NORMATIVE**

**ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE
CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE
CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA**

- LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna *pag. 94*
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio) *pag. 95*
- LEGGE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio) *pag. 106*
- LEGGE 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio) *pag. 108*
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) *pag. 112*
- LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (stralcio) *pag. 114*
- DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio) *pag. 115*
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) *pag. 116*
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti *pag. 129*
- DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio) *pag. 132*

- LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (stralcio) *pag. 133*
- DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo (stralcio) *pag. 134*
- DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (stralcio) *pag. 137*
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (stralcio) *pag. 138*
- LEGGE 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (stralcio). *pag. 139*
- LEGGE 26 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle giunte degli enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (stralcio). *pag. 141*
- DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (stralcio). *pag. 144*
- LEGGE 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (stralcio). *pag. 148*
- LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. *pag. 149*
- DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (stralcio) *pag. 151*
- DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (stralcio) *pag. 156*
- LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali (stralcio) *pag. 160*

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 3. Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
(stralcio) *pag. 161*

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali
(stralcio) *pag. 162*

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione
ed affidamento delle ceneri funerarie (stralcio) *pag. 165*

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna
Publicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1948, n. 5

(Omissis)

TITOLO II

Funzioni della Regione

3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie ⁽¹⁾:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni ⁽²⁾;
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario ⁽³⁾;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civili;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2

⁽²⁾ Lettera così sostituita dall'art. 4, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

⁽³⁾ Lettera così corretta come da «Avviso di rettifica» pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 1948, n. 141

⁽⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Publicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

(Omissis)

Articolo 13

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni ⁽¹⁾.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali ⁽²⁾, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Sezione II

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI ⁽³⁾

Articolo 28

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale⁴.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista⁵.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal *Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore* ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Alla Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ha fatto seguito il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

⁽²⁾ Con Decreto del Ministero dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

⁽³⁾ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

⁽⁴⁾ I risultati dell'ultimo Censimento ufficiale sono contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (Publicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 2023, n. 53, S.O.).

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 4, comma 7, Legge 11 agosto 1991, n. 271.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, Legge 18 gennaio 1992, n. 16 e, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera d), Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 235/2012.

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica ⁽⁸⁾.

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea ⁽⁹⁾.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune ⁽¹⁰⁾.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione ⁽¹¹⁾.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale *circondariale* ⁽¹²⁾.

(*Omissis*)

(7) Le autorità indicate in corsivo sono state sostituite da quelle espressamente specificate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale] e successive modificazioni.

(8) I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza].

(9) Comma così sostituito dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni].

(10) Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, Legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale]. Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, Legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale]. Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [testo unico sull'ordinamento degli enti locali], all'art. 274, comma 1, lett. l), dispone l'abrogazione della L. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

(11) Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 9, Legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(12) Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, Legge 30 giugno 1989 n. 244 [Conversione in legge del Decreto legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione]:

«3. In tutte le norme di legge e di regolamento che le contengono, le parole: “commissione elettorale mandamentale”, “sottocommissione elettorale mandamentale”, “mandamento”, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: “commissione elettorale circondariale”, “sottocommissione elettorale circondariale”, “circondario”.»

Articolo 30

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

- a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ⁽¹³⁾;
- c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste *dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55* ⁽¹⁴⁾, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'*art. 28*, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ⁽¹⁵⁾;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima ⁽¹⁶⁾;
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis

⁽¹³⁾ Lettera così sostituita dall'articolo 12, Legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali].

⁽¹⁴⁾ L'articolo 15 è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e, pertanto, il richiamo contenuto nella lettera c) è da intendersi implicitamente fatto all'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012.

⁽¹⁵⁾ Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 2, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

⁽¹⁶⁾ Lettera inserita dall'articolo 4, comma 1, Legge 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1, Legge 23 novembre 2012, n. 215. Vedi, anche, l'articolo 5, comma 2, Legge 25 marzo 1993, n. 81. La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ⁽¹⁷⁾;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati ⁽¹⁸⁾;

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricsuzione di lista o di esclusione di candidato ⁽¹⁹⁾.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo ⁽²⁰⁾.

Articolo 31

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione ⁽²¹⁾.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio ⁽²²⁾.

Sezione III

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI ⁽²³⁾

Articolo 32

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma ⁽²⁴⁾.

⁽¹⁷⁾ Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2, Legge 23 novembre 2012, n. 215. La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

⁽¹⁸⁾ Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 3, lettera a), Legge 21 marzo 1990, n. 53.

⁽¹⁹⁾ Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 2, Legge 15 ottobre 1993, n. 415.

⁽²⁰⁾ Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 2, Legge 15 ottobre 1993, n. 415.

⁽²¹⁾ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 5 dell'Allegato 4 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto legislativo n. 104 del 2010.

⁽²²⁾ Comma così modificato dall'articolo 13, comma 4, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

⁽²³⁾ Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

⁽²⁴⁾ Si ritiene che il primo comma dell'articolo 32 non sia più in vigore essendo stato abrogato il precedente primo comma al quale si riferisce.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ⁽²⁵⁾.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 ⁽²⁶⁾.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista ⁽²⁷⁾.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune ⁽²⁸⁾.

Con la lista deve anche presentare ⁽²⁹⁾:

- 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea ⁽³⁰⁾;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura ⁽³¹⁾;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato ⁽³²⁾;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste ⁽³³⁾ presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

⁽²⁵⁾ Vedi nota n. 4.

⁽²⁶⁾ Comma così modificato dall'articolo 4, comma 7, Legge 11 agosto 1991, n. 271.

⁽²⁷⁾ Chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con l'ammenda da 200 a 1.000 euro (vedi articolo 93, primo comma, di questo stesso Testo unico).

⁽²⁸⁾ Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 2, Legge 23 aprile 1981, n. 154. L'articolo 274, comma 1, lett. l), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede l'abrogazione della Legge n. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

⁽²⁹⁾ Si veda al riguardo anche l'articolo 30 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente disposizioni sulla pubblicità delle spese elettorali.

⁽³⁰⁾ Numero così sostituito dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni].

⁽³¹⁾ Numero sostituito dall'art. 2, comma 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo D.Lgs. 235/2012.

⁽³²⁾ I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza].

⁽³³⁾ Si veda al riguardo l'articolo 16, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata ⁽³⁴⁾.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione ⁽³⁵⁾.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale *circondariale*¹² competente per territorio.

Articolo 33

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ⁽³⁶⁾;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal *comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55*, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ⁽³⁷⁾;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista ⁽³⁸⁾;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli

⁽³⁴⁾ Il secondo periodo è stato aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni].

⁽³⁵⁾ Comma sostituito dall'articolo 4, comma 10, Legge 11 agosto 1991, n. 271.

⁽³⁶⁾ Lettera così sostituita dall'articolo 13, Legge 24 aprile 1975, n. 130.

⁽³⁷⁾ Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 4, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

⁽³⁸⁾ Lettera inserita dall'articolo 5, comma 1, Legge 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, così sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1, Legge 23 novembre 2012, n. 215. Vedi, anche, l'articolo 7, comma 1, Legge 25 marzo 1993, n. 81.

ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ⁽³⁹⁾;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati ⁽⁴⁰⁾.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale ⁽⁴¹⁾.

Articolo 34

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 21)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ⁽⁴²⁾ ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione ⁽⁴³⁾.

Analogia immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio ⁽⁴⁴⁾.

Articolo 35

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale *circondariale*, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai

⁽³⁹⁾ Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2, Legge 23 novembre 2012, n. 215.

⁽⁴⁰⁾ Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 5, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

⁽⁴¹⁾ Comma sostituito dall'articolo 5, comma 2, Legge 15 ottobre 1993, n. 415 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 2, Decreto legge 16 marzo 1995, n. 72, convertito dalla Legge 15 maggio 1995, n.169.

⁽⁴²⁾ Si veda al riguardo l'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in tema di pubblicità legale.

⁽⁴³⁾ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 5 dell'Allegato 4 al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto legislativo n. 104/2010.

⁽⁴⁴⁾ Comma così modificato dall'articolo 13, comma 6, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione ⁽⁴⁵⁾.

(Omissis)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 86

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *euro 309* a *euro 2.065* ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Articolo 87

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da *euro 309* a *euro 2.065* ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾ .

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

⁽⁴⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni].

⁽⁴⁶⁾ Importi così elevati dall'articolo 3, Legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'articolo 113, Legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁽⁴⁷⁾ Importi così convertiti in euro ai sensi di quanto indicato dall'articolo 51, Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 1997, n. 433].

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a *euro 5.164* ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾.

Articolo 87-bis ⁽⁴⁸⁾

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 88

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *euro 309* a *euro 2.065* ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾.

(Omissis)

Articolo 90

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da *euro 309* a *euro 2.065* ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico ⁽⁴⁴⁾.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro ⁽⁴⁹⁾.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di

⁽⁴⁸⁾ Articolo inserito dall'articolo 2, comma 5, Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

⁽⁴⁴⁾ Comma inserito dall' art. 5, comma 1, Legge 3 luglio 2017, n. 105.

⁽⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), Legge 2 marzo 2004, n. 61.

candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro ⁽⁵⁰⁾.

(Omissis)

Articolo 93

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86 (184))

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a *euro 2.06* ⁽⁵¹⁾.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ⁽⁵²⁾.

(Omissis)

Articolo 100

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Articolo 102

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

⁽⁵⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁽⁵¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁽⁵²⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 2), Legge 2 marzo 2004, n. 61.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

(Omissis)

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. ⁽¹⁾

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Articolo 16

⁽¹⁾ Comma da ultimo sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successivamente modificato dall'art. 4-quater, comma 1, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

1. (*Omissis*)

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, *nono* [ora settimo] comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960 , sono estese anche ai Comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(*Omissis*)

Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1993, n. 72, S.O.

(Omissis)

Articolo 3

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti ⁽¹⁾.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ⁽²⁾. [Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari] ⁽³⁾.

5. *(Omissis)* ⁽⁴⁾.

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

(Omissis)

Articolo 29 Propaganda elettorale.

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della Provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive ⁽⁵⁾.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

⁽²⁾ Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 [Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati]: « *La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 5; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata*».

⁽³⁾ Periodo da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori] che ha sostituito l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale] e della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale] che ha ulteriormente modificato il medesimo articolo 14.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, gli artt. 71, comma 2 e 73, comma 2, dello stesso decreto.

⁽⁵⁾ Si veda anche la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica] e successive modificazioni.

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della Provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile ⁽⁶⁾.

4. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Articolo 30

Pubblicità delle spese elettorali.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle Province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di

⁽⁶⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515. La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

⁽⁸⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 19 - 30 settembre 2011, n. 260 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2011, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1993, n. 104.

(Omissis)

Articolo 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6 ⁽¹⁾, e dall'art. 8, commi 7 e 8 ⁽²⁾, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

Articolo 2

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

⁽¹⁾ Ora articolo 72, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁽²⁾ Ora articolo 74, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge ⁽³⁾, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. (*Omissis*).

Articolo 4

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(*Omissis*)

Articolo 15

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Ora articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁽⁴⁾ Per i nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali vedi il D.M. 24 gennaio 2014 .

Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

(Omissis)

Articolo 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
4. *(Omissis)*.

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Publicato nella Gazz. Uff. 15 aprile 1996, n. 88.

(Omissis)

Articolo 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità ⁽¹⁾.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del Comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine ⁽²⁾ di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

(Omissis)

⁽¹⁾ Il Consiglio di Stato, Seconda Sezione, con le sentenze 15 settembre 2021, n. 6311 e 17 settembre 2021, n. 6357, ha tuttavia affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario. Ne consegue che l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990. Inoltre, l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione, la quale resta da sola sufficiente a considerare adempiuto l'obbligo previsto dalla legge.

⁽²⁾ Non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali che corrisponde al 40° giorno antecedente quello della votazione.

(Omissis)

Art. 51

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

- *Omissis* -

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ⁽¹⁾

3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. ⁽²⁾

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55

Elettorato passivo ⁽³⁾

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.

Articolo 56

Requisiti della candidatura ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2 della legge 12 aprile 2022, n. 35 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 12 aprile 2022, n. 35.

⁽³⁾ Per le nuove disposizioni in materia di Città metropolitane, Province e unioni e fusioni di Comuni, vedi la Legge 7 aprile 2014, n. 56, riportata nella sezione "Principali disposizioni normative".

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due Province o in più di due Comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della Provincia in più di un Comune ovvero di una Provincia.

Articolo 57
Obbligo di opzione ⁽¹⁾

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Province, in due Comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della Provincia, del Comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Articolo 60
Ineleggibilità ⁽¹⁾

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale ⁽⁴⁾:
 - 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ⁽⁵⁾;
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) *(omissis)* ⁽⁶⁾;
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o della Provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

⁽¹⁾ Il presente articolo corrisponde all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

⁽⁴⁾ Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera a), n. 1), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁽⁵⁾ Numero così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), Legge 6 luglio 2002, n. 137.

⁽⁶⁾ Numero abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 980), Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 2272, comma 1 del medesimo Decreto legislativo n. 66/2010.

- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del Comune e della Provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate ⁽⁷⁾;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del Comune o della Provincia ⁽⁸⁾;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di Provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro Comune, città metropolitana, Provincia o circoscrizione ⁽⁹⁾.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti

⁽⁷⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

⁽⁸⁾ Numero così modificato dall'articolo 14-decies, comma 1, lettera a), Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168.

⁽⁹⁾ Numero così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera a), n. 2), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

del sindaco in caso di elezioni contestuali nel Comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi ⁽¹⁰⁾.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dagli artt. 2268, comma 1, n. 980), e 2272, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, successivamente, dall'art. 8, comma 13-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

Articolo 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di Provincia ⁽¹¹⁾

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della Provincia:

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ⁽¹²⁾.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di Provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore¹³.

Articolo 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della Provincia ⁽⁹⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle Province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Articolo 63

Incompatibilità ⁽¹⁴⁾

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale ⁽¹⁵⁾:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del Comune o della Provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽¹⁶⁾;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,

⁽¹¹⁾ Rubrica così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), n. 1), Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

⁽¹²⁾ Numero così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), n. 2), Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

⁽¹³⁾ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140.

⁽¹⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

⁽¹⁵⁾ Alinea così modificato dall' articolo 1, comma 23, lettera b), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁽¹⁶⁾ Numero così modificato dall'articolo 14-decies, comma 1, lettera b), Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168.

somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ⁽¹⁷⁾;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del Comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale Comune, competente a decidere è la commissione del Comune capoluogo di Provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del Comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo Comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di Provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso ⁽¹⁸⁾;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il Comune o la Provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

⁽¹⁷⁾ Numero così modificato dall'articolo 2, comma 42, Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.

⁽¹⁸⁾ Numero così modificato dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.

Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia ⁽¹⁹⁾.

Articolo 65

Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale ⁽²⁰⁾

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.

Articolo 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune, della Provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

⁽¹⁹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b-ter), Decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2004, n. 140.

⁽²⁰⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 23, lettera c), Legge 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

Articolo 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio ⁽²¹⁾.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁽²¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1^a Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

Articolo 70
Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile ⁽²²⁾.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ⁽²³⁾.

CAPO III
Sistema elettorale

Articolo 71

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
- 3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ⁽²⁴⁾.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di

⁽²²⁾ Comma così modificato dall'articolo 34, comma 26, lettera a), Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'articolo 36 del medesimo Decreto legislativo n. 150/2011.

⁽²³⁾ Comma così sostituito dall'articolo 34, comma 26, lett. b), Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'articolo 36 del medesimo Decreto legislativo n. 150/2011.

⁽²⁴⁾ Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), Legge 23 novembre 2012, n. 215. La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste di candidati che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ⁽²⁵⁾.

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla ⁽²⁶⁾.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Articolo 72 ⁽²⁷⁾

Elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

⁽²⁶⁾ Per le elezioni comunali dell'anno 2024, le disposizioni del presente comma sono parzialmente derogate dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, riportato oltre nella medesima Sezione "Principali disposizioni normative".

⁽²⁷⁾ Per l'applicazione del presente articolo ai comuni capoluogo di provincia, si veda l'art. 3, comma 1, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽²⁸⁾.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

⁽²⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, e, successivamente, dall'art. 1, comma 400, lett. m), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 73 ⁽²⁹⁾

Elezione del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi ⁽³⁰⁾.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 ⁽³¹⁾.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella

⁽²⁹⁾ Per l'applicazione del presente articolo ai comuni capoluogo di provincia, si veda l'art. 3, comma 1, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

⁽³¹⁾ Comma così modificato dall'articolo 1-bis, comma 4, Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 2), Legge 23 novembre 2012, n. 215.

graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(Omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2003, n. 36

(Omissis)

Art. 24 ⁽¹⁾

Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ⁽²⁾

01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta ⁽³⁾.

1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative ⁽⁴⁾:

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali ⁽⁵⁾;
- f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-30 luglio 2020, n. 179 (Gazz. Uff. 5 agosto 2020, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell' art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

⁽²⁾ Rubrica così sostituita dall' art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

⁽³⁾ Comma premesso dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

⁽⁴⁾ Capoverso così modificato dall' art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

⁽⁵⁾ Lettera così modificata dall' art. 4, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

- f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata ⁽⁶⁾;
- g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate ⁽⁷⁾;
- m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova ⁽⁸⁾;
- m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ⁽⁶⁾;
- n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva ⁽⁹⁾.

1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo ⁽¹⁰⁾.

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(Omissis)

Art. 27

Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad eccezione di quelle relative:

⁽⁶⁾ Lettera inserita dall' art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

⁽⁷⁾ Lettera così sostituita dall' art. 18, comma 2, L. 9 gennaio 2004, n. 6 , a decorrere dal 19 marzo 2004.

⁽⁸⁾ Lettera inserita dall' art. 4, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

⁽⁹⁾ Lettera soppressa dall' art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 , a decorrere dal 1° gennaio 2008

⁽¹⁰⁾ Comma inserito dall' art. 4, comma 1, lett. b), n. 6), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

- a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell' articolo 131-bis del codice penale; ⁽¹¹⁾
- f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell' articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; ⁽¹¹⁾
- f-quater) alle sentenze che ai sensi dell' articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ Lettera aggiunta dall' art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122. Per l'efficacia di tale disposizione si rinvia all' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 122/2018.

Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
Publicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22.

(Omissis)

Art. 1-bis

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali ⁽¹⁾

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
5. *(Omissis)*.

⁽¹⁾ Articolo inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.

Art. 2.

Disposizioni diverse

183. (*Omissis*).

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

185. (*Omissis*).

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42, e, successivamente, dall' articolo 9, comma 1, Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

⁽²⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'articolo 1, Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2. Vedi, anche, il comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
Publicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.

(Omissis)

Capo I

Disposizioni comuni al contenzioso sulle operazioni elettorali

Articolo 126

Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Articolo 127

Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Articolo 128

Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

1. Nella materia di cui al presente titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(Omissis)

Capo II

Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Art. 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera s), n. 1), Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico ⁽²⁾.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera s), n. 2), Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico ⁽³⁾.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

⁽³⁾ Lettera così modificata dall' articolo 1, comma 1, lettera s), n. 3), Decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160.

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

(Omissis)

Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.

Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

4. *(Omissis)*.

⁽¹⁾ Comma sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 139, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

⁽²⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma, si riporta l'articolo 29-bis, comma 1, Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.».

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2011, n. 219.

(Omissis)

Art. 6

Responsabilità politica del presidente di Provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

(Omissis)

Legge 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158.

(Omissis)

Articolo 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
4. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
5. Nei medesimi Comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ⁽¹⁾;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni ⁽²⁾.

(Omissis)

⁽¹⁾ Lettera così modificata dall' art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 33, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Legge 23 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni
Publicata nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288.

Articolo 1

Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» è sostituita dalla seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono inserite le seguenti: «non elettivi».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei Comuni e delle Province

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici.»;
 - b) *(Omissis)*;
 - c) all'articolo 71:
 - 1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;
 - 2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di

espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. *(Omissis)*.

(Omissis)

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Publicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

(Omissis)

Articolo 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di Provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

(Omissis)

Articolo 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della Provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

(Omissis)

Articolo 15 Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 17
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
 - a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle Regioni;
 - c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
 - d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(Omissis)

Legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.

Articolo 1

136. *(Omissis)*

137. Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. *Abrogato* ⁽¹⁾

(Omissis)

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 35.

Legge 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2019, n. 13.

(Omissis)

Articolo 1

1.-10. *(Omissis)*

11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. *(Omissis)*.

12.-13. *(Omissis)*

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere

pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà ⁽¹⁾.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all' articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica ⁽²⁾.

16.-22. (*Omissis*)

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24.-30. (*Omissis*)

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni].

⁽²⁾ Comma così modificato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni]

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2021, n. 129 (ed. straordinaria)

L. 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2021, n. 181

(Omissis)

Articolo 38-bis

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 15 , il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

b) all' articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «entro il venerdì precedente l'elezione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28 , sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

b) all'articolo 32 , settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»;

2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata»;

c) all' articolo 35 , secondo comma, le parole: «venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite dalle seguenti: «giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune».

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 .

7. All' articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del

comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà»;

- b) al comma 15, primo periodo, le parole: «certificato penale» sono sostituite dalle seguenti: «certificato del casellario giudiziale di cui all' articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, » e le parole: «dal casellario giudiziale» sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani

e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.».

«2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99 , sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

- a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
- c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.».

«3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 627, dopo le parole: «politiche» sono inserite le seguenti: «, regionali, amministrative»;
- b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022».

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Omissis)

Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38.

(Omissis)

Art. 1

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

2. In occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. ⁽³⁾

3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; ⁽⁴⁾

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento

⁽³⁾ Comma modificato dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

⁽⁴⁾ Lettera modificata dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;

e) l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4-bis. Limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo. ⁽⁵⁾

(Omissis)

Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 233, dopo le parole: «in forma aggregata» sono inserite le seguenti: «e in forma individuale»;

b) il comma 236 è sostituito dal seguente:

«236. L'ISTAT pubblica con cadenza annuale nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT sono presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

popolazione. L'ISTAT provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;⁽⁶⁾

c) dopo il comma 236, sono inseriti i seguenti:

«236-bis. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente.

236-ter. Il dato della popolazione ai fini di cui al comma 236-bis resta determinato, in fase di prima applicazione, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante il dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021. Il successivo dato di riferimento della popolazione a fini elettorali è determinato, con le modalità di cui al comma 236-bis, sulla base dei risultati del censimento al 31 dicembre 2026.».⁽⁷⁾

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

(Omissis)

Art. 3

Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. *(Omissis)*

3. *(Omissis)*

4. *(Omissis)*

⁽⁶⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38.

5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Art. 4

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.». I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

(Omissis)

(Omissis)

Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali

Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 gennaio 2005, n. 2.

Articolo 1

Norme applicabili in materia di elezioni e durata degli organi degli enti locali.

1. La presente legge detta norme per l'indizione nel territorio della Sardegna delle elezioni comunali e provinciali. Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

Art. 2

Svolgimento ed indizione delle elezioni.

1. Le elezioni si svolgono in un unico turno annuale compreso tra il 1° aprile ed il 1° luglio se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Per tutti gli organi elettivi comunali e provinciali il mandato decorre dalla data delle elezioni.

3. La data di convocazione dei comizi elettorali è fissata, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello di votazione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali.

(Omissis)

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale
Publicata nel B.U. Sardegna 18 agosto 2009, n. 27.

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario.

1 - 16 (*Omissis*)

17. In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi ⁽⁸⁾.

(*Omissis*)

⁽⁸⁾ Il presente comma è stato abrogato dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2022, n. 9. Con la sentenza 6 aprile 2023, n. 60, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2022, n. 9, che aveva disciplinato il limite dei mandati dei sindaci nei Comuni della Sardegna, determinando, pertanto che trovi applicazione l'art. 51, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Pubblicata nel B.U. Sardegna 21 marzo 2011, n. 9.

(Omissis).

Articolo 2

Riduzione dei costi e disposizioni varie

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tuttubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Ai presidenti del Consiglio delle municipalità è corrisposta un'indennità di funzione per l'espletamento del mandato inerente le finalità istituzionali pari a un ottavo dell'indennità massima mensile prevista per il rispettivo sindaco. Ai componenti dei consigli delle municipalità è riconosciuto il gettone di presenza per le riunioni dell'assemblea e delle commissioni di cui sono componenti. Alle spese per l'indennità mensile e i gettoni di presenza si fa fronte con le risorse delle quote del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 annualmente assegnate, rispettivamente, ai Comuni di Cagliari e Sassari ⁽¹⁾.

2. Per determinare il quorum dei votanti nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

3. *(Omissis).*

⁽¹⁾ Comma da ultimo modificato dall'art. 4, comma 4, legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1.

Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie

Publicata nel B.U. Sardegna 25 febbraio 2012, n. 8

Articolo 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali.

1. Nei Comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 34 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- b) da 28 membri nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) da 24 membri nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- d) da 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) da 16 membri nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- f) da 12 membri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- g) da 10 membri nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ⁽²⁾.

1 bis. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati Istat relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali ⁽³⁾.

(Omissis).

Articolo 2

Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. In deroga alla disciplina vigente per la presentazione e sottoscrizione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'articolo 2 della Legge regionale 12 marzo 2015, n. 7.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7.

della Sardegna, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), e successive modificazioni, e di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), e successive modificazioni, non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale sono svolte le elezioni politiche o regionali.

5. Per i consigli comunali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, parimenti non è richiesta alcuna sottoscrizione anche nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composto nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del comma 4.

(Omissis)

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Decisione 17 dicembre 2021, n. 6371.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 27 agosto 1976, n. 1150.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 25 maggio 1999, n. 344.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 27 giugno 2001, n. 3510
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 febbraio 2007, n. 482
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 7 novembre 2005, n. 6192.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 17 luglio 2000, n. 3922.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 luglio 1994, n. 732.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354.
- CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria, Decisione 17 dicembre 1996, n. 24.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 25 maggio 1998, n. 688.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 novembre 2006, n. 6683.

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 novembre 2006, n. 6683.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 9 aprile 2015, n. 1818.
- TAR PIEMONTE – Sezione seconda, Sentenza 25 maggio 2022, n. 508
- CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 17 settembre 2021, n. 6350.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 7 novembre 2006, n. 6545.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 25 gennaio 2005, n. 150.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 23 settembre 2005, n. 5011.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985.
- CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087.
- CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 1° marzo 2018, n. 1284.
- CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 25 maggio 2022, n. 4203

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 aprile 1999, n. 505.

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria, Decisione 30 novembre 1999, n. 23.

TAR EMILIA-ROMAGNA – Prima sezione, Sentenza 20 maggio 2022, n. 135.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 31 maggio 2007, n. 2817.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 settembre 2011, n. 5345.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 15 maggio 2015, n. 2490.

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1990

CONSIGLIO DI STATO – Terza sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1987

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 15 aprile 2004, n. 2152.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 18 giugno 2001, n. 3212.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 marzo 1990, n. 263.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 29 giugno 1979, n. 470.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 dicembre 1989, n. 846.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 marzo 2006, n. 1074.

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 31 maggio 2021, n. 4159

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1984

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1979

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 9 maggio 2019, n. 3026

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 7 settembre 1989, n. 526.

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

TAR PIEMONTE, Seconda Sezione, Sentenza 7 maggio 2013, n. 556.

NUMERO MASSIMO DI MANDATI CONSECUTIVI DEL SINDACO

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 6 aprile 2023, n. 60.

QUOTE DI GENERE

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 25 gennaio – 10 marzo 2022, n. 62.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 15 maggio 2014, n. 2514.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 18 maggio 2016, n. 2071.

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 25 maggio 2022, n. 4206.

DELEGATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 4 marzo 2002, n. 1271.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 18 giugno 1996, n. 731.

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 aprile 2004, n. 2312.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 23 maggio 2016, n. 2157

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 23 maggio 2016, n. 2165

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 6 luglio 1994, n. 732.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 25 maggio 1998, n. 688.

BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, sentenza 25 maggio 2022, n. 4205.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 11 febbraio 1999, n. 165.

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 12 aprile 2001, n. 2297.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 2 aprile 2003, n. 1706.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 4 marzo 2002, n. 1271.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 21 maggio 2002, n. 1998.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 12 novembre 2002, n. 6273.

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 4 febbraio 1997, n. 138.

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448.

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 19 dicembre 1980, n. 989.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 18 maggio 2015, n. 2524.
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 25 maggio 2017, n. 2472.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 gennaio 2005, n. 187.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 2 luglio 2001, n. 3607.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 15 giugno 2000, n. 3338.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 13 settembre 1999, n. 1052.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 13 giugno 1980, n. 581.
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 29 maggio 2017, n. 2552.
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 1° settembre 2020, n. 5343.
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione, Sentenza 1° settembre 2020, n. 5346.

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 29 gennaio 1996, n. 111.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 22 gennaio 2003, n. 255.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 18 marzo 2004, n. 1432.

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 giugno 2002, n. 3579.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 26 giugno 1981, n. 293.

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 18 maggio 2016, n. 2073

ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 5 settembre 2002, n. 4464.
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 28 gennaio 2005, n. 187.

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Decisione 31 maggio 2007, n. 2817.

ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL' UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA E DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LA CANDIDATURA

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione, Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193.

MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTATO CONCERNENTE IL DIRITTO DI
ELEGGIBILITÀ RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL
CANDIDATO CITTADINO UE

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 15 settembre 2021, n. 6311.

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 17 settembre 2021, n. 6357.

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione
Decisione 17 settembre 2021, n. 6371

Dal testo della sentenza: «Nel caso di specie, anche in disparte le ulteriori carenze documentali, si devono evidenziare le prescrizioni dettate dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che, per i Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, prevede: «È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea»; nell'articolo 32, n. 1), per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, indica: «Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea».

Entrambe le norme devono essere, quindi, interpretate nel senso della obbligatorietà della prescrizione in ordine al contrassegno, essendo evidente che le esigenze di formalità in funzione della celerità e speditezza del procedimento elettorale sussistono maggiormente per i Comuni più grandi.

Nel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, nel celere procedimento elettorale, anche la ratio della disposizione di consentire alle tipografie all'uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno, che dovrà essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, risulta assolutamente prevalente sulla necessità di consentire eventuali integrazioni documentali. »

Massima: «Gli articoli 28, sesto comma, e 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960 stabiliscono che, in aggiunta alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, è obbligatorio il deposito di un modello di contrassegno della lista medesima.

La mancata presentazione del contrassegno, indispensabile per la sua riproduzione a stampa nei manifesti recanti le candidature e nelle schede di votazione, determina la riconsiderazione della lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: «L'art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

- 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
- 2) quella che si ha allorquando i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare.»

Massima: «L'art. 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli.»

CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione,
Decisione 25 maggio 1999, n. 344

Massima: «Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima: «posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: «l'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi

moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta. ».

[in senso conforme, Consiglio di stato, sezione quinta, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: «Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all’elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: «È illegittima l’ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: «La disposizione di cui all’articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale «la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa», siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall’intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell’originale. »

Massima: «La norma di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo.

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354

Massima: «Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nell' XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la ricusazione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, n. 1355].

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza
plenaria
Decisione 17 dicembre 1996, n. 24

Massima: «Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: «Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: «La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'articolo 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]

Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che «il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto»].

Massima: «Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche.».

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: «La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli Comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di

candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]

Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale.»

Massima «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: «L'articolo 28, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 9 aprile 2015, n. 1818 ⁽¹⁾

Massima: «Gli articoli 28, 32 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che disciplinano la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati, non contengono previsioni dettagliate sulle modalità da seguire né sulle conseguenze di eventuali irregolarità sul piano sanzionatorio; pertanto i relativi adempimenti formali non possono essere inquadrati nella categoria delle così dette «forme sostanziali.»

In materia, deve farsi piuttosto applicazione del principio della «strumentalità delle forme», in base al quale l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle medesime operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi dai quali non derivi alcun pregiudizio per le garanzie né alcuna compressione della libera espressione del voto. Nella fattispecie è stato confermato che:

- a) l'indicazione completa delle generalità personali, tra cui luogo e data di nascita, è necessaria con riferimento ai candidati compresi nelle liste;
 - b) la disposizione persegue lo scopo di consentire che i sottoscrittori siano a conoscenza della lista che si accingono a presentare, occorrendo evitare che gli elettori appongano la loro firma su fogli non idonei a instaurare un collegamento logico con una specifica formazione politica, senza aver acquisito consapevolezza di quale lista si tratti e di come essa sia composta;
 - c) in forza del principio della strumentalità delle forme, può essere formulato un discorso diverso e meno rigido rispetto all'indicazione del luogo e della data di nascita dei sottoscrittori: la *ratio* della norma che impone tale indicazione è, semplicemente, quella di un'esatta e sicura identificazione dei sottoscrittori e rispetto a questo scopo la relativa indicazione è soltanto strumentale;
 - d) nel caso concreto, per ciascun sottoscrittore, pur non essendo stati indicati luogo e data di nascita nel modulo di raccolta delle firme, sono stati tuttavia annotati gli specifici estremi del documento personale di identità che, per definizione, reca tali elementi sicché, almeno indirettamente, le dette indicazioni sono state fornite.
- Pertanto, la lista stessa deve considerarsi regolarmente ammessa.»

TAR PIEMONTE – Sezione seconda,
Sentenza 25 maggio 2022, n. 508

Dal testo della sentenza: « Ritenuto il ricorso fondato poiché:

(¹) Si veda anche Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212.

- per il consolidato principio giurisprudenziale, richiamato dalle stesse Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature redatte dal Ministero dell'Interno per la tornata amministrativa del 2022 (pag. 81 e 347), "è prassi amministrativa, costantemente confermata dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede. Siffatte istruzioni chiariscono, dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta. Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso articolo 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa" (Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 1980, n. 581);

- l'errore nell'indicazione delle generalità dei candidati negli atti di presentazione delle liste non costituisce, comunque, causa automatica di esclusione ove non abbia fuorviato la reale volontà dei sottoscrittori di sostenere un dato candidato (cfr. T.A.R. Latina, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 332; T.A.R. Ancona, Sez. I, 19 maggio 2017, n. 375);

- nel caso di specie, tenuto conto anche della relazione della Commissione elettorale circondariale di Alessandria, non risulta la sussistenza di ipotesi di omonimia né è stata posta altrimenti in discussione l'effettiva corrispondenza del candidato risultante dagli atti di presentazione della lista rispetto alle generalità riportate sull'atto di accettazione della candidatura e sul certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

- non emerge, dunque, che l'errore abbia fuorviato la volontà degli elettori, tenuto anche conto che raramente questi conoscono il luogo e la data di nascita del candidato e identificano quest'ultimo in relazione ai suddetti dati; ».

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione
Sentenza 17 settembre 2021, n. 6350

Dal testo della sentenza: «Correttamente il giudice di primo grado ha ravvisato nella coincidenza tra candidati e sottoscrittori «un vulnus insanabile alla necessaria rappresentatività sia pure preliminare dei soggetti candidati, già di per sé sufficiente a sorreggere l'atto di esclusione impugnato».

Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale già espresso da questo Consiglio per cui il procedimento elettorale preparatorio si fonda sulla verifica di rappresentatività delle liste di candidati, da effettuarsi attraverso la raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni degli elettori a sostegno di queste ultime, verifica cui è consustanziale l'alterità soggettiva tra elettori e candidati, e cioè tra il corpo elettorale e coloro che esercitano l'elettorato passivo; ciò in quanto è solo il corpo elettorale che può attribuire la rappresentatività ai soggetti che, accettando la candidatura, aspirano a formare la rappresentanza politica del primo in seno alle istituzioni democratiche. Tuttavia, non vi sarebbe rappresentanza, ma cooptazione – quanto meno a livello di designazione preliminare – e pura autoreferenzialità se le liste fossero sottoscritte dai soggetti che le compongono attraverso l'accettazione della candidatura: la rappresentanza è l'antitesi della cooptazione, e cioè di un sistema di designazione non democratica, in cui i cooptati non sono espressione di un gruppo sociale esterno all'istituzione ma rappresentativi dello stesso. ».

«La garanzia del rispetto della effettiva autonomia decisionale degli elettori sottoscrittori al momento della sottoscrizione comporta che, in ogni fase della presentazione, non debba esserci la confusione tra candidati e sottoscrittori, con conseguente irrilevanza della loro successiva eliminazione, potendo avere comunque influito sul libero convincimento dei sottoscrittori al momento della raccolta delle firme.

Massima: «In sede di ammissione delle candidature, non sono considerate valide le sottoscrizioni apposte a una dichiarazione di presentazione di una lista dagli elettori che siano anche candidati nella stessa lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, oppure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificare, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli di aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528

Dal testo della decisione: «In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo.»

Massima: «È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: «È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi. Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo)

foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 aprile 2007, n. 1553]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: «L'attività svolta dal Comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2005, n. 856

Dal testo della decisione: «La presentazione di liste di candidati su supporti cartacei difformi dai predetti modelli è [...] ammissibile, sempre che però la contiguità con la prima pagina e con gli altri intercalari sia assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche degli altri moduli sottoscritti dai presentatori.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263; decisione 29 giugno 1979, n. 470].

Tuttavia, la cucitura con punti metallici 'omega' non costituisce garanzia dell'unità ed indivisibilità dell'elenco.»

Massima: «I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull'atto principale.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: «È in contrasto con il disposto dell'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere ruscata, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28 citato) separati dal

modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la ratio della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985].»

Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'art. 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: «In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Cfr. le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all'art. 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari».

Massima: «La ratio della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima «Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista.»

[Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112].

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 1° marzo 2018, n. 1284

Massima: «a norma dell'articolo 72, comma 2, primo e secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ciascun candidato sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione al consiglio comunale e la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Pertanto, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è illegittima la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati, sottoscritta dagli elettori, in cui non sia stato indicato il nome e cognome del candidato sindaco collegato con la medesima lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione
Sentenza 25 maggio 2022, n. 4203

Dal testo della decisione: «l'uso del modello ministeriale non è obbligatorio e gli artt. 28, co. 4, e 32, co. 4, D.P.R. n. 570 del 1960 prescrivono che i moduli sui quali è apposta la firma dei sottoscrittori di una lista rechino il contrassegno della lista. La mancanza di una tale indicazione sui fogli utilizzati nella fattispecie, privi di materiale congiungimento tra loro e di numero progressivo, (come ne sono prive anche le sottoscrizioni), deve essere valutata alla luce dell'indirizzo di questo Consiglio, secondo il quale "i 'moduli aggiuntivi' utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati", senza che ciò possa "ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente" (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3025; cfr. sez. II, 10 settembre 2021, n. 6251 e 13 settembre 2021, n. 6273). (...) Nella fattispecie, come rilevato dal Tar, difetta una qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli, privi quindi di elementi di natura sostanziale - ai quali non può essere ascritta la pretesa identità di grafia - da cui ricavarne la continuità. Non è desumibile dai medesimi fogli, sul piano sostanziale, un'unicità documentale idonea a garantire che, all'atto dell'apposizione della firma, i sottoscrittori fossero consapevoli della lista alla cui presentazione erano chiamati a concorrere e dei nomi dei candidati in essa contenuti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2016, n. 2170; id. sez. V, 28 novembre 2008, n. 5911 e sez. V, 7 novembre 2006, n. 6544). Le modalità di congiunzione fisica dei fogli mobili (spille, firme e timbri), di cui gli appellanti evidenziano la mancanza di conformi prescrizioni normative, hanno carattere strumentale ai fini del rispetto della disposizione degli artt. 28, co. 4, e 32, co. 4, D.P.R. n. 570 del 1960 che stabilisce che la firma dei sottoscrittori di una lista "deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista". Non può ricondursi l'effetto di produrre l'unicità documentale sostanziale dei fogli mobili recanti le

sottoscrizioni all'attività di autenticazione delle firme: in primo luogo, si ritiene che la volontà dell'elettore di appoggiare una determinata lista elettorale non possa formarsi al momento dell'autenticazione della sottoscrizione, in quanto tale attività è successiva all'apposizione della firma; in secondo luogo, dall'attività di certificazione non può derivare un effetto probatorio dell'intenzione dei sottoscrittori, poiché ad essa l'ordinamento riconduce solo l'effetto di attestazione, da parte del pubblico ufficiale, "che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive" (art. 1, co.1, lett. i), D.P.R. n. 445 del 2000), restando del tutto neutra rispetto agli effetti pretesi dagli appellanti (Cons. Stato, sez. II, n. 6273/2021 cit.).”

Massima: “I moduli sui quali è apposta la firma dei sottoscrittori di una lista devono recare il contrassegno della lista. Alla mancanza di una tale indicazione sui fogli utilizzati, privi di materiale congiungimento tra loro e di numero progressivo, è possibile sopperire unendoli al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati. Non è possibile, in mancanza di qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli, dimostrare l'unicità documentale sostanziale dei fogli mobili facendo riferimento all'attività di autenticazione delle firme, in quanto la volontà dell'elettore di appoggiare una determinata lista non può formarsi al momento dell'autenticazione della sottoscrizione, in quanto tale attività è successiva all'apposizione della firma. Inoltre dall'attività di certificazione non deriva un effetto probatorio dell'intenzione degli elettori, ma ad essa è meramente ricondotto l'effetto di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi sottoscrive».

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO - Quinta Sezione
Decisione 24 febbraio 1999, n. 209

Massima: «Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono comunque essere consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: «La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale.»

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza
plenaria
Decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: «A norma dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento.»

Massima: «Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato.»

TAR EMILIA-ROMAGNA – Prima
sezione, Sentenza 20 maggio 2022, n. 135.

Dal testo della decisione: « la richiesta di produrre unitamente alla lista anche i certificati di iscrizione alle liste elettorali di tutti i candidati, va senz'altro ritenuta ragionevole e coerente con l'obiettivo di verificare la sussistenza di tale requisito in capo agli stessi. Tuttavia, quanto alle modalità di produzione di tale documento, la tesi fatta propria dalla Commissione secondo cui vi sarebbe nullità dell'atto con conseguente esclusione del candidato, laddove il certificato venga prodotto in copia e non nelle forme di cui all'art. 38bis del D.L. n. 77 del 2021, non può certamente essere condivisa, atteso che ciò che rileva nel caso di specie è che il requisito sotteso sia presente e che possa essere accertato prima della competizione elettorale. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 505 del 1999 (peraltro pubblicata anche nell'ambito delle Istruzioni rese dal Ministero dell'Interno con riguardo alle elezioni amministrative in esame, punto 1.3.1) nella quale il Giudice di secondo grado ha affermato che

addirittura la mancata produzione integrale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali "non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi", come nel caso in esame. Inoltre, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza anch'essa citata nelle predette Istruzioni Ministeriali), con la sentenza n. 23 del 1999, ha statuito, prescindendo anche dai profili di imputabilità o meno al candidato dell'omessa produzione del certificato in esame, che "a norma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento". Pertanto, nel caso in discussione, la Commissione avrebbe dovuto ritenere sufficiente il certificato di iscrizione alle liste elettorali del Comune di Gattatico del Fioravanti, per come prodotto, ovvero se del caso, farne acquisizione postuma nelle forme pretese. ».

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: «È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. ».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 settembre 2011, n. 5345

1^ Massima: «L'autenticazione delle sottoscrizioni per una dichiarazione di presentazione delle candidature effettuata da un consigliere comunale nel rispetto degli elementi richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività è regolare anche nel caso in cui tale soggetto autenticatore non abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, come prevede l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

2^ Massima: «La mancata apposizione del timbro dell'ufficio da parte di un consigliere comunale nell'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature non determina

alcuna irregolarità di tale attività, trattandosi di un soggetto che non dispone di un timbro identificativo della sua qualità.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 15 maggio 2015, n. 2490

1ª Massima: « Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale – non integrabile *aliunde* – della presentazione delle liste o candidature e non un semplice elemento di prova, volto a evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature.»

2ª Massima: « Le firme apposte sugli atti di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste devono essere autenticate nel rispetto – previsto a pena di nullità – di tutte le formalità stabilite dall'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione.»

3ª Massima: « Sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione:

- l'apposizione del timbro;
- l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente;
- le modalità di identificazione del sottoscrittore;
- l'accertamento dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della sua sottoscrizione in presenza del soggetto autenticatore;
- il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all'autenticazione;
- la legittimazione di quest'ultimo (da rinvenire anche *aliunde* e non necessariamente all'interno dell'autenticazione);
- la redazione dell'autenticazione di seguito alla sottoscrizione.»

4ª Massima: « Le modalità di identificazione del sottoscrittore sono le seguenti:

- I) per esibizione di un valido documento di identità con indicazione degli estremi del documento medesimo;
- II) per conoscenza personale: tale modalità è da ritenersi assolta e integrata attraverso l'uso dell'espressione «della cui identità sono certo», il cui unico possibile significato è quello che il pubblico ufficiale ha riscontato l'identità del sottoscrittore grazie alla conoscenza personale e diretta del medesimo.»

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza
plenaria
Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22

Massima: «Deve essere riaffermato il principio enunciato dal consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato [Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2012, n. 1889; Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2011, n. 999; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2671 del 2013], secondo cui i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni *esclusivamente* all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 16 maggio 2016, n. 1990

Dal testo della decisione: «l'adunanza plenaria di questo consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono.

«la sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della “pertinenza della competizione elettorale”, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengono.

«Tale orientamento non trova, ad avviso del collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato articolo 14 della stessa legge n. 53 del 1990, “ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale” (consiglio di stato, sezione quinta, 16 aprile 2014, n. 1885).

«Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel

Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.».

Massima: «i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 possono autenticare all'interno del territorio di loro competenza le sottoscrizioni delle consultazioni previste dalla suddetta norma, anche se tali consultazioni non si svolgono nel territorio di loro competenza.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza sezione
Sentenza 16 maggio 2016, n. 1987

Dal testo della decisione: «in materia elettorale, le previsioni dell'articolo 14 della legge n. 53/1990 costituiscono *lex specialis* rispetto alla disciplina generale comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

«La nullità comminata dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale per inosservanza delle forme.

«La sua mancanza non determina la nullità ove risulti, comunque *ictu oculi* e anche *aliunde*, che le autenticazioni – come le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. « al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le competizioni elettorali dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, la legge non sanziona con la nullità l'assenza della data nell'autenticazione.

«Non si pone del resto, nel sistema dell'autenticazione amministrativa in esame, una questione di “opponibilità” della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, che sancisce l'invalidità delle autenticazioni anteriori a tale giorno. [...]

«La rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990, secondo cui « le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;

« - tale requisito temporale, in assenza di contrarie previsioni legislative, può desumersi *aliunde*, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l'autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature;

« - in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio della strumentalità delle forme che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del *favor participationis*, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta; « - l'invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto (v., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 15 maggio 2015, n. 2920).».

Massima: « per il principio del *favor participationis*, la mancanza della data dell'autenticazione non comporta nullità della sottoscrizione, a condizione che tale data possa essere desunta *aliunde* risultando comprovata l'effettuazione dell'autentica entro i centottanta giorni antecedenti il termine della presentazione delle candidature.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: «L'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale.»

Dal testo della decisione: «Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 luglio 1994, n. 732].».

Massima: «È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 giugno 2001, n. 3212²

Massima: «Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:
- senza indicazione delle modalità di identificazione;

² Si veda anche Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 9 aprile 2015, n. 1818.

- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: «La Sezione considera che, in tema di elezioni, l’adempimento dell’autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l’articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo articolo 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell’autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte*: onerosità), per cui all’adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...]

« La formalità dell’autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall’ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

« La mancanza dell’autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all’uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista.»

Massima: «La mancanza dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l’esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Massima: «Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l’autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all’atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 marzo 2006, n. 1074

Dal testo della decisione: «La mancata indicazione del nome e del cognome dell’autenticante nella formula di rito dell’autenticazione (“davanti a me, X Y ...”), potendo agevolmente

individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'articolo 21 del d.P.R. n.445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del Comune.».

Massima: «È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale.»

CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione
Sentenza 31 maggio 2021, n. 4159

Dal testo della decisione: «Quanto, poi, all'assenza di espressa delega da parte del Sindaco, rileva il Collegio che la legittimazione dei consiglieri provinciali e comunali ad autenticare le firme di presentazione di una lista elettorale risulta direttamente contemplata dalla legge *ratione muneris*, ovvero a fronte della carica che essi rivestono. L'ultima parte del comma 1 dell'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 prevede, infatti, che "sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco". Se la ratio della riportata disposizione va, chiaramente, individuata nell'intento di ampliare il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (con finalità agevolativa rispetto al corretto svolgimento del procedimento elettorale: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1996, n. 402 e 18 settembre 2005, n. 4451), deve necessariamente desumersi dalla lettura della norma stessa come il potere di autenticazione delle firme, per i consiglieri comunali e provinciali, consegua direttamente alla legge; e non anche ad eventuale manifestazione di disponibilità da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345), atteso che tale dichiarazione, "lungi dall'atteggiarsi a elemento costitutivo della fattispecie o a condizione sospensiva della relativa efficacia, assolve ad una funzione schiettamente notiziale nella misura in cui consente di individuare i soggetti effettivamente disponibili ad esercitare in concreto la potestà conferita dalla legge, onde evitare che l'espletamento doveroso di tale compito, in assenza di tale dichiarazione di assenso, possa menomare e limitare la peculiare attività del consigliere provinciale o comunale" (Cons Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2731).».

Massima: «Il potere di autenticazione delle firme dei consiglieri comunali e provinciali deriva direttamente dalla legge e non anche da una manifestazione di disponibilità da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia».

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 16 maggio 2016, n. 1984

Dal testo della decisione: « l'erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'articolo 10 d.lgs. n. 235 del 2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale.

« Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato articolo 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza, in via generale, delle cause che ostino all'incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che conseguono.

«L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.p.r. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).».

Massima: « l'erroneo riferimento alle precedenti disposizioni sulle dichiarazioni di incandidabilità costituisce mera irregolarità formale, che può essere sanata ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.p.r. n. 570/1960.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 16 maggio 2016, n. 1979

Dal testo della decisione: « nella peculiare fattispecie controversa, i presentatori della lista sono stati “indotti in errore”, circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall’adozione della nota in data 7 maggio 2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.».

« L’affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall’autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.

« La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell’articolo 32, ultimo comma, del d.p.r. n. 570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare l’erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con conseguente scusabilità dell’inosservanza sanzionata con la ricusazione della lista.».

Massima: « la citazione errata delle norme di cui alla dichiarazione di incandidabilità risulta sanabile in sede di presentazione dei nuovi documenti. va anche considerato l’affidamento ingenerato nei presentatori da eventuali ricevute che attestino la completezza della documentazione depositata.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 9 maggio 2019, n. 3026

Massima: «È legittima la ricusazione di candidature per aver omissso, nelle relative dichiarazioni di accettazione, la menzione che le stesse sono rese anche ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e quindi – per gli effetti dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – quali dichiarazioni sostitutive penalmente sanzionabili in merito al- l’insussistenza della causa di incandidabilità di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551

Massima: «L'autenticazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce una forma sostanziale, indefettibile e insostituibile, che non ammette equipollenti, la cui mancanza determina l'esclusione della candidatura.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Dal testo della decisione: « in forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati.» [in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione quinta, decisione 28 aprile 1999, n. 505]».

Massima: « la circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni. ».

[fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968].

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384

Dal testo della decisione: «La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.»

Massima: «È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 settembre 1989, n. 526

Massima: «In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale

preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti.».

NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

TAR Piemonte, Seconda Sezione
Sentenza 7 maggio 2013, n. 556

Massima: «A norma dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero minimo di candidati alla carica di consigliere comunale da inserire in una lista in caso di elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti deve essere “non inferiore ai tre quarti” del numero di consiglieri da eleggere nel Comune.

Qualora il valore numerico rappresentativo dei tre quarti del numero dei consiglieri sia costituito da una cifra decimale inferiore, pari o superiore a 50 centesimi, trova applicazione il meccanismo di calcolo indicato nell'articolo 73, comma 1, del medesimo decreto legislativo (norma che disciplina la formazione delle liste nei Comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico) in ragione del rapporto di analogia che sussiste tra le due disposizioni.

Di conseguenza, la cifra decimale in cui si traduce il valore dei tre quarti del numero dei consiglieri assegnati al Comune deve essere arrotondata per eccesso soltanto se risulti superiore a 50 centesimi, mentre non deve procedersi ad alcun arrotondamento se la cifra sia inferiore o pari a 50 centesimi.».

NUMERO MASSIMO DI MANDATI CONSECUTIVI DEL SINDACO

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 6 aprile 2023, n. 60

Massima: «È illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 51 della Cost., l'art. 1 della legge regionale n. 9 del 2022 che definisce il numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci in difformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 2, TUEL (in vigore dal 14 maggio 2022) in forza del quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. L'art. 51, comma 2, TUEL inoltre, qualifica il pregresso svolgimento dei (due o tre) mandati consecutivi non più come causa di ineleggibilità, ma come causa di “incandidabilità”, con la conseguenza che essa è rilevabile prima dello svolgimento delle elezioni ad opera della commissione elettorale. Spetta, pertanto, al legislatore statale disciplinare unitariamente su tutto il territorio nazionale il numero massimo dei mandati

consecutivi, volto a garantire il punto di equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi in considerazione.».

QUOTE DI GENERE

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62

Dal testo della sentenza: «La normativa (...) non esclude (...) i Comuni più piccoli dall'obbligo della presenza, nelle liste elettorali, di candidati di entrambi i sessi, cosicché non si può negare che anche per essi opera una sia pur minima misura di garanzia delle pari opportunità di accesso alle cariche (...) elettive.

Senonché, nella normativa (...) scrutinata, la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita... da alcun rimedio per il caso di violazione dell'obbligo: ciò che rende la misura stessa del tutto ineffettiva nella protezione dell'interesse che mira a garantire e, in quanto tale, inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

Si può osservare (...) che l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi, operante per i comuni più piccoli, è assolto con la semplice presenza di un solo candidato di sesso diverso dagli altri (...).

Si deve dunque dichiarare (...) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267... e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (...) nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 15 maggio 2014, n. 2514

Massima: «Nelle liste dei candidati presentate nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In caso contrario, la Commissione o sottocommissione elettorale circondariale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati medesimi, procedendo, in tal caso, dall'ultimo della lista.

Nella fattispecie, la Commissione ha cancellato da una lista una candidata i cui dati anagrafici risultavano in parte diversi da quelli dell'omonima candidata inserita nella lista ma che non aveva sottoscritto la relativa dichiarazione di accettazione; ha dovuto quindi rispettare la proporzione di

genere eliminando l'ultimo candidato di quelli del genere rappresentato in misura eccedente i due terzi.

La proporzione dei generi nella composizione delle liste deve essere assicurata dall'organo competente all'esame delle candidature anche quando l'alterazione del rapporto tra le quote sia stata una conseguenza della cancellazione di uno o più candidati o candidate privi di uno o più requisiti per essere ammessi.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 18 maggio 2016, n. 2071

Dal testo della decisione: « la previsione sull'arrotondamento non può essere intesa in senso "aritmetico" (il seggio marginale va al genere che, per usare l'espressione della norma, ha la "cifra decimale" maggiore) perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i 2/3 mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile).

« anche alla luce del principio costituzionale di cui all'articolo 51, primo comma, Cost. – secondo il quale, ai fini dell'accesso di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, "la repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini" – la previsione sull'arrotondamento contenuta nell'articolo 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia "una cifra decimale inferiore a 50 centesimi", è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall'altro genere. [...]

« non osta a tale conclusione la considerazione del favor participationis alla luce delle conseguenze che possono derivare alla lista qualora, per effetto dell'esclusione, non raggiunga il minimo dei candidati richiesto dalla legge, posto che anche una simile conseguenza non appare ingiustificata alla luce della ratio di riequilibrio della rappresentanza tra i generi che ha la disposizione e dell'entità dei rapporti numerici da essa incentivati.».

Massima: « l'arrotondamento previsto dalla legge per le quote di genere deve essere inteso nel senso che, in caso di cifra decimale, è il genere meno rappresentato che vede aumentare all'unità superiore il numero minimo dei propri candidati.».

CONSIGLIO DI STATO – Seconda
Sezione, Sentenza 25 maggio 2022, n. 4206

Dal testo della decisione: «Il citato comma 3-bis [dell'art. 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000] è chiaro nello stabilire che, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati, "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi". Non può darsi seguito alla tesi degli appellanti secondo cui il candidato sindaco non sarebbe espressamente escluso dalla proporzione della rappresentanza di genere e perciò dovrebbe essere a tal fine computato con i candidati della lista. Infatti il citato comma 3-bis è diretto a garantire una soglia proporzionale minima di rappresentanza del genere meno rappresentato, senza menzionare il candidato sindaco, in coerenza con il fatto che tale candidato non è inserito nelle liste medesime, ma è ad esse collegato.

Il medesimo art. 71, co. 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che "Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

Tali disposizioni dimostrano ulteriormente che, all'atto della presentazione della lista di candidati, il candidato sindaco è solo collegato ad una lista ed assume la carica di consigliere comunale in quanto sia espressa una conforme volontà da parte degli elettori al momento dell'esercizio del diritto di voto. Mentre la competizione elettorale costituisce la sede in cui trovano applicazione le disposizioni dell'ultimo periodo del suddetto comma 5, finalizzate a raggiungere un equilibrio nella rappresentanza tra i generi nel consiglio comunale.

Anche l'art. 30, primo comma, lett. d)-bis del D.P.R. n. 570 del 1960, nel disciplinare il procedimento di verifica del rispetto delle disposizioni del citato art. 70, co. 3-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 le operazioni di riduzione dei candidati a fini di riequilibrio dei generi, si riferisce esclusivamente alla lista elettorale.

A fronte del chiaro dettato delle menzionate disposizioni, non può accedersi alla tesi degli appellanti dell'inclusione del candidato sindaco nella verifica del rispetto dell'art. 71, co. 3-bis e l'intenzione del legislatore che da esse si evince non può essere obliterata, come pretendono gli appellanti, in base alla considerazione che il sindaco assume la carica di consigliere comunale. Tale assunto non trova conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 44/1997, richiamata sia nel ricorso di primo grado che nell'atto d'appello. Infatti tale pronuncia, che ha ritenuto applicabili le disposizioni circa le incompatibilità dei consiglieri comunali ai sindaci "direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni concerne la materia delle incompatibilità", concerne la disciplina di materia (incompatibilità), da ritenere di stretta interpretazione, attinente all'esercizio delle funzioni, dalla quale non possono trarsi principi interpretativi per la disciplina concernente l'equilibrio di genere nella rappresentanza elettorale. ».

DELEGATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: «L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: «Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.».

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 23 maggio 2016, n. 2157

Dal testo della decisione: «la necessità dell'esistenza di convergenti dichiarazioni di collegamento trova la sua giustificazione nell'esigenza che vi sia certezza in ordine all'effettivo collegamento

tra il sindaco e la lista, attese le rilevanti conseguenze che ciò comporta in termini di svolgimento ed esiti nel procedimento elettorale.

« Sono, dunque, necessarie due manifestazioni di volontà, da parte del candidato presidente e dei delegati di lista, che convergono nei contenuti.

« Orbene, attesa la finalità della disposizione, deve ritenersi che la disposizione non risulti violata nella sua portata sostanziale, tutte le volte in cui, pur non esistendo un autonomo e regolare atto formale che dichiari il collegamento da parte dei delegati, l'espressione di tale volontà risulti comunque palesata in altri atti prodotti in sede di presentazione della lista.

« Sicché in tal caso la mancata o incompleta compilazione dello specifico modello a ciò destinato assurge a mera irregolarità formale, potendo lo stesso essere integrato, non già perché si manifesta ex novo una volontà prima non espressa, ma in quanto si traduce nella specifica forma documentale una volontà in precedenza già palesata ed indiscussa, anche se in modo irrituale.».

Massima: « la mancata o incompleta compilazione del modello relativo al collegamento costituisce mera irregolarità formale quando può essere integrata da una volontà già precedentemente palesata negli atti presentati.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 23 maggio 2016, n. 2165

Dal testo della decisione: « ed invero, il *favor participationis* che caratterizza il procedimento elettorale giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale.».

Massima: « ove la reciproca volontà di collegamento si sia manifestata agli atti, sia pure in modo irrituale, tale volontà deve ritenersi idonea a sopperire alla mancata presentazione dell'espressa dichiarazione dei delegati di lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: «Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini

dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.

Massima: «Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale.».

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: «La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: «È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità.».

BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA

CONSIGLIO DI STATO – Seconda
Sezione, sentenza 25 maggio 2022, n. 4205.

Dal testo della decisione: « Quanto al bilancio preventivo di spesa, obbligatorio per i Comuni con più di 50.000 abitanti..., si tratta di un documento indispensabile ai fini della presentazione della lista, di cui la legge prevede non solo il deposito, ma anche la pubblicazione tramite affissione all'albo pretorio del comune (art. 30 D.P.R. 25 marzo 1993, n. 81) e la cui omissione determina la mancata ammissione della lista, come già puntualizzato dal questo Consiglio di Stato (Cons. Stato sez. III, sentenza 4 settembre 2020 n. 5363). (...) Ne discende che era onere degli appellanti allegare alla documentazione il bilancio, così come previsto dall'art. 30 D.P.R. n. 81 del 1993,

mentre nessun obbligo di soccorso istruttorio può essere predicato né da parte dell'ufficio elettorale né da parte della Commissione. ».

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: «Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità.».

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 aprile 2001, n. 2297

Massima: «Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 2 aprile 2003, n. 1706

Dal testo della decisione: «Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'art. 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del Comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali).».

Massima: «Il termine di cui all'art. 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del Comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Dal testo della decisione: «Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge.».

[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali].

Massima: «Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificarne l'esclusione, tenuto anche conto del principio di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

1^ Massima: «Ai sensi dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse.»

2^ Massima: «L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto,

sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: «Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disagio organizzativo degli uffici comunali.».

CONSIGLIO DI STATO, Sezione terza,
Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336

Dal testo della decisione: «Prima di procedere alla disamina della questione controversa, è opportuno richiamare i principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Sezione (sentenze 7 maggio 2019, n. 2942; 9 maggio 2019, n. 3032), secondo cui:

- il termine (ore 12,00) stabilito dall'articolo 32, comma 9, del d.P.R. n. 570 del 1960 per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale;
- nondimeno, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - 1) che il ritardo sia “lieve”;
 - 2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale;
 - 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati;
- di recente la Sezione ha precisato che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari;
- in quest'ultimo caso, la presenza dei presentatori della lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12,00, consente di valorizzare il principio del favor participationis, di

speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto.».

Massima: «È legittima l'ammissione di una lista alle elezioni comunali da parte della Commissione elettorale circondariale quando sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicazione del *favor participationis* alle operazioni elettorali (in particolare, nel caso di specie, la ritardata produzione di taluni documenti – già presenti presso la casa comunale entro il termine delle ore 12,00 – risultava giustificata dal ritardo con il quale l'ufficio elettorale aveva provveduto a rilasciarli, sebbene fossero stati richiesti in un tempo ragionevolmente sufficiente).».

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: «La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente ‘presentano’ (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del Comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento.».

Massima: «In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista.».

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: «L'art. 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, “nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”, nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

[Consiglio di Stato, 1ª Sezione, parere 25 febbraio 1964, n. 344]

[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato art. 25, per il quale ‘il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività’, deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa.».

Massima: «La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923].

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: «Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 18 maggio 2015, n. 2524

Massima: «L'articolo 30 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, relativo all'esame delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, non menziona, in via esplicita, la facoltà di presentare e ammettere nuovi documenti, invece prevista dal successivo articolo 33, terzo comma, che disciplina l'analogo esame nei Comuni con popolazione superiore al predetto limite demografico. Il medesimo articolo 30 non stabilisce un divieto di integrazione documentale e deve essere, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo, favorevole all'integrazione di lacune meramente formali.

In conformità ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del menzionato articolo, si deve estendere anche ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la facoltà di produrre nuovi documenti prevista dal citato articolo 33, terzo comma, per i Comuni aventi una popolazione superiore.

Una diversa opzione – consentire cioè l'integrazione documentale esclusivamente nell'ambito del procedimento elettorale relativo ai Comuni più popolosi – in mancanza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative e operative, determinerebbe una non ammissibile diversa conformazione dei diritti politici dei cittadini e dello status di elettore.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 25 maggio 2017, n. 2472

Massima: «È ammissibile il soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate ‘istruzioni’ ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti. In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall’art. 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo art. 32.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: «È legittimo il provvedimento con il quale l’Ufficio centrale circoscrizionale conferma l’esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell’istruttoria, cioè di una fase procedi-mentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l’attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione].».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: «L’ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all’ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in Comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l’ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L’ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi ‘unilaterale’: provoca cioè la decadenza dell’ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...]

Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne

per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale.».

Massima: «Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 – a differenza di quanto avviene in situazioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 – non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: «La situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: «È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del Comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede. Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione

continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso art. 33 su richiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa.» .

Massima: «La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 29 maggio 2017, n. 2552

Massima: «a norma dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, la sentenza di riabilitazione, pronunciata ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale, costituisce l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità.».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 1° settembre 2020, n. 5343

Dal testo della decisione: «Il nuovo testo unico del 2012 ha regolato in modo esplicito l'ambito temporale di rilevanza delle sentenze di patteggiamento, quali cause di incandidabilità.

In particolare, la normativa del 2012 ha distinto a seconda che le pronunce di patteggiamento riguardino, o meno, ipotesi di reati già considerati, dalla legislazione previgente, come cause di incandidabilità.

Nei casi in cui si tratti di fattispecie di reati ostativi alla candidabilità, introdotte ex novo dal legislatore del 2012, le sentenze di patteggiamento rilevano solo se pronunciate dopo l'entrata in vigore del testo unico del 2012.

Invece, nelle ipotesi in cui si tratti di reati già idonei, in base alla preesistente normativa, a determinare l'incandidabilità, acquistano rilievo le sentenze patteggiate, ancorché passate in giudicato in epoca anteriore all'entrata in vigore del testo unico del 2012.

La sentenza di patteggiamento applicata all'appellato è passata in giudicato nel 1997, ossia in un'epoca in cui la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti era già da tempo ostativa alla candidabilità.

Il fatto, poi, che l'abrogazione del precedente regime non abbia espressamente riguardato la disciplina intertemporale del 1999 (che avrebbe invece escluso la sentenza in esame) non appare significativo, essendo divenuta tale norma comunque inefficace per mancanza del proprio oggetto, a seguito della intervenuta abrogazione della disposizione sostanziale di cui disciplinava l'ambito temporale di applicazione.

Conclusivamente, premesso che le situazioni di incandidabilità legate a una condanna (anche patteggiata) non hanno un contenuto sanzionatorio e che, quindi, la normativa di riferimento in vigore non appare illegittima per la parte in cui ha messo mano alla loro disciplina anche con riferimento alle condanne – anche patteggiate – per fattispecie già considerate preclusive dalla normativa previgente alla sua entrata in vigore, assume rilievo decisivo la descritta sequenza delle tre normative succedutesi nel tempo, in base alla quale il testo unico del 2012 ha sancito l'equiparazione tra patteggiamento e condanna, ha chiarito che il patteggiamento rileva anche se si tratta di sentenze ante 2012, purché relative a fattispecie già previste co-me ostative ed ha abrogato la novella del 1999 (e quindi, implicitamente, la relativa disciplina transitoria), facendo venire meno la previsione che delimitava l'efficacia temporale dell'equiparazione stabilita da tale norma.».

Massima: «Costituisce causa di incandidabilità, ostativa all'ammissione della candidatura, una sentenza definitiva di condanna per traffico illecito di sostanze stupefacenti (fattispecie già prevista come impedimento alla candidatura dall'abrogato articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55) con cui è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, anche se nella vigenza della legge 13 dicembre 1999, n. 475. ».

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 1° settembre 2020, n. 5346

1^ Massima: «Nell'esaminare la regolarità di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, la commissione elettorale circondariale deve verificare, tra l'altro, che la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale sia riportata nella sua completezza sia nell'atto principale sia in tutti gli atti separati.».

2^ Massima: «Se [la commissione elettorale circondariale] accerta che il nominativo di un candidato è stato inserito dai presentatori soltanto in alcuni atti e non in tutti gli altri, per il principio che la presentazione non può essere riferita a un'associazione politica ma agli elettori che hanno sottoscritto tale dichiarazione nell'atto principale e negli atti separati, la commissione

non può cancellare dalla lista il candidato omissso in alcuni fogli, ma ha l'onere di aggiungerlo là dove manchi nella documentazione depositata dai presentatori.».

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 gennaio 1996, n. 111

Dal testo della decisione: «In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;

- può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di «ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento» (articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

[In senso conforme Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 26 settembre 1995, n. 1364]

Ciò premesso, si deve ritenere che, nell'ambito del procedimento elettorale, sussistono le «ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità» che (oltre a costituire la ratio di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, in re ipsa, le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.».

Massima: «Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista.».

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: «L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i Comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'art. 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai Comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'art. 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i Comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di riconsiderazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione siffatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.».

Massima: «È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e riconsiderazione di liste elettorali anche se, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960.»

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: «La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo.» .

Massima: «È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali.».

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: «Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni [*ora otto giorni ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010*] prima delle elezioni.»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: «La necessità che trascorra un termine di quindici giorni [*ora otto giorni ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010*] tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere

adempite inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263].»

Massima: «Ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni [*ora otto giorni ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010*] – termine perentorio – tra la data di pubblicazione delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati.».

IMPUGNABILITA' DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE

CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione
Sentenza 18 maggio 2016, n. 2073

Dal testo della decisione: « l'orientamento di questo consiglio, espresso dalla sentenza invocata dagli appellanti (sezione quinta, n. 5069/2015), è effettivamente nel senso che, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.».

Massima: « è impugnabile in sede endoprocedimentale solo il provvedimento di ricsuzione della propria lista e non i provvedimenti di ammissione delle altre liste, in quanto questi ultimi non sono immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale.».

ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: «L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione ipso iure dei successivi atti del procedimento

elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione.».

[In senso conforme: Consiglio Stato, Quinta Sezione, 3 febbraio 1999, n. 116]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: «L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione ipso iure, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.».

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: «In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212].».

Massima: «In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.».

**ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA E
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LA CANDIDATURA**

**TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193

Dal testo della sentenza: «L'assunto degli appellanti non è condivisibile perché, come correttamente ritenuto dal primo giudice, all'articolo 32, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono elencati, da 1 a 5, i casi che determinano variazioni delle liste elettorali e, al comma 4 dello stesso articolo, sono indicati i termini entro i quali provvedere al riguardo.

L'acquisto del diritto elettorale – questione che qui interessa i trentacinque cittadini comunitari che hanno acquisito, in vari momenti, la residenza nel Comune di [...] – è ipotesi presa in considerazione espressamente dal d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, che prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle consultazioni elettorali per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, devono presentare domanda al sindaco non oltre il quinto giorno successivo al manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del d.P.R. n. 223 / 1967.

L'ipotesi di cui al punto 5 del comma 1 è del tutto diversa ed attiene all'acquisto del diritto elettorale per motivi differenti dal compimento del 18° anno di età o al suo riacquisto per cessazione di cause ostative e l'articolo 32, comma 4, prescrive che le variazioni straordinarie alle liste devono intervenire, occorrendo, “non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni”.

Limitatamente alle iscrizioni strettamente previste al punto 5, recita poi l'articolo 32-bis, la commissione elettorale circondariale “dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato”, anche decorso il termine suddetto.

Trattasi di procedura straordinaria ed urgente, in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali, ma le relative variazioni sono rimandate, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 32-

bis, ad un momento posteriore: “entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la votazione”.

Come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente al blocco delle liste.

Nel caso dei trentacinque cittadini comunitari, impropriamente ammessi al voto dalla commissione circondariale, non solo non si verte nella casistica straordinaria per cui è applicabile l’articolo 32-bis, ma è pacifico che la residenza nel Comune di [...] da parte degli interessati è datata nel tempo e ben poteva essere utilizzata la procedura espressamente prevista dalla legge per iscrivere gli stessi nella lista elettorale.

(Omissis)

Con successiva memoria gli appellanti sostengono che la lettura delle norme in questione andrebbe effettuata tenendo conto del principio fondamentale del “diritto (dovere civico) di voto” in relazione al quale l’iscrizione nelle liste avrebbe “mero valore ricognitivo e giammai costitutivo” in quanto il diritto al voto “trova fonte diretta” nell’articolo 48 della Costituzione e nelle norme di attuazione.

L’assunto, di notevole interesse anche sul piano dottrinario, non può trovare accoglimento atteso che, se è vero che il diritto di voto è costituzionalmente garantito e trova fondamento nella legge, è altrettanto vero che la normativa di attuazione, ivi compresa quella relativa alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, deve tenere in conto l’altrettanto fondamentale esigenza, insita anch’essa nel sistema costituzionale, di garantire la certezza e la trasparenza delle elezioni e a tale funzione adempie la regolamentazione introdotta dopo la citata sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 1970, n. 47, e, in particolare, l’articolo 3 del d.lgs. n. 197 /1996 che consente l’iscrizione nelle liste dei cittadini comunitari entro il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, mentre una ulteriore norma straordinaria di garanzia, l’articolo 32-bis del d.P.R. n. 223 / 1967 tutela, per motivazioni logiche, le posizioni di quanti hanno acquistato o riacquistato il diritto di voto successivamente ai termini ordinari e straordinari fissati dalla legge, così come ampiamente dedotto in precedenza, senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e cittadini comunitari, nel rispetto della par condicio voluto dalla Costituzione della Repubblica.».

Massima: «Ha carattere perentorio il termine del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco – previsto dall’articolo 3,

comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197 – entro e non oltre il quale il cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea può domandare al Comune italiano di residenza di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall’articolo 1 del medesimo d.lgs.⁽³⁾ e istituita presso il Comune medesimo.

Alla fattispecie non è applicabile l’articolo 32-bis del testo unico sull’elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Pertanto eventuali iscrizioni di cittadini comunitari effettuate dal Comune nella lista elettorale aggiunta sulla base di domande presentate successivamente al predetto termine sono da ritenere non valide.».

MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTATO CONCERNENTE IL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL CANDIDATO CITTADINO UE

CONSIGLIO DI STATO, Seconda Sezione
Sentenza 15 settembre 2021, n. 6311

Massima: «L’obbligo di diligenza, posto a carico del soggetto che intenda candidarsi alle elezioni comunali in Italia, può essere interpretato in considerazione di un ragionevole bilanciamento tra il diritto fondamentale del cittadino UE a candidarsi alle elezioni comunali in condizioni di parità con i cittadini italiani (articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e l’interesse dello Stato italiano a che venga accertata la sussistenza del requisito della sua eleggibilità (articolo 5 del d.lgs. n. 197/1996).

Pertanto l’articolo 5 deve essere applicato con un’interpretazione opportunamente orientata ad assicurare la piena attuazione dei principi dell’Unione europea, nel senso che è possibile pretendere l’attestato previsto da tale disposizione soltanto in presenza di motivate esigenze che impongano di verificare il contenuto dell’autodichiarazione del candidato, la quale è, altrimenti, ex se sufficiente a dimostrare la presenza del requisito di eleggibilità. »

CONSIGLIO DI STATO, Seconda Sezione
Sentenza 17 settembre 2021, n. 6357

Massima: «L'articolo 5 del d.lgs. n. 197/1996 deve essere interpretato alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nell'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione medesima.

Pertanto, l'obbligo di diligenza, posto a carico del soggetto che intenda partecipare come candidato a consigliere comunale in Italia, è suscettibile di un'interpretazione necessariamente orientata verso una sua piena compatibilità con i principi di omogeneità di trattamento in ambito comunitario, al fine di un ragionevole bilanciamento tra il diritto fondamentale del cittadino di un altro Stato membro a candidarsi alle elezioni in condizioni di parità con i cittadini italiani e l'interesse dello Stato membro di residenza all'accertamento della sussistenza del requisito della sua eleggibilità.

Dall'articolo 1, numero 1), lettera b), della direttiva del Consiglio 2013/1/UE deriva chiaramente un principio di *favor electionis* per i cittadini dell'Unione in relazione alle difficoltà di ricezione delle attestazioni relative alla loro eleggibilità nello Stato membro di origine, sotto il profilo della mancata attuazione della pienezza del diritto di elettorato passivo dei cittadini dell'Unione. »

(1) – Corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione.

(2) – Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

«1. In occasione di consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(3) – Articolo 1, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197:

«1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati “cittadini dell'Unione” – che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso Comune.».

SOMMARIO

PREMESSA	2
TITOLO I. FORMAZIONE DELLE LISTE	4
Capitolo 1. Composizione dei Consigli comunali in Sardegna	4
Capitolo 2. Numero di candidati	5
§ 1. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti ..	5
§ 2. Numero di candidati nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia ..	6
Capitolo 3. Predisposizione della documentazione	7
§ 1. Documenti da presentare	7
§ 2. Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale	8
§ 3. Numero dei presentatori	10
§ 4. Sottoscrizione da parte dei presentatori.....	13
§ 5. Dichiarazione di collegamento.....	17
§ 6. Indicazione dei delegati.....	17
§ 7. Programma amministrativo	18
§ 8. Bilancio preventivo di spesa	18
§ 9. Mandatario elettorale.....	18
§ 10. Certificazioni	19
§ 11. Dichiarazioni	22
§ 12. Contrassegno	23
§ 13. Imposte di bollo.....	26
Capitolo 4. Presentazione delle candidature.....	26
§ 1. Termini di presentazione	26
§ 2. Adempimenti delle segreterie comunali.....	27
§ 3. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale del candidato sul sito internet del Comune.	28

TITOLO II. ESAME DELLE CANDIDATURE	30
Capitolo 1. Commissione elettorale circondariale	30
Capitolo 2. Accertamento della data di presentazione delle liste.....	31
Capitolo 3. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme	31
§ 1. Liste esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.....	31
§ 2. Liste che hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	32
Capitolo 4. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.....	33
§ 1. Controllo del numero dei candidati.....	33
§ 2. Controllo sulla condizione di candidabilità	33
§ 3. Controllo sulla dichiarazione di accettazione delle candidature e altre verifiche	35
§ 4. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.....	36
§ 5. Controllo dei nominativi dei candidati	37
§ 6. Controllo della esatta proporzione nella rappresentanza dei generi.....	37
Capitolo 5. Esame dei contrassegni	40
Capitolo 6. Assegnazione di un numero progressivo.....	42
§ 1. Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.....	42
§ 2. Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia	42
Capitolo 7 - Comunicazioni.....	43
§ 1. Comunicazioni ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale	44
§ 2. Comunicazioni dell'elenco dei delegati di lista	44
Capitolo 8. Ricorsi	44
TITOLO III. RAPPRESENTANTI DI LISTA.....	46
Capitolo 1. Requisiti	46
Capitolo 2. Designazioni.....	47
§ 1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.....	47

§ 2. Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali.	47
Capitolo 3. Modalità di presentazione delle designazioni.....	48
TITOLO IV. TURNO DI BALLOTTAGGIO	50
Capitolo 1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	50
Capitolo 2. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia	50
Prospetti esemplificativi di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale	53
ELENCO DEI MODELLI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.....	55
ALLEGATO N. 1 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.....	57
ALLEGATO N. 1-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	63
ALLEGATO N. 1-ter - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	65
ALLEGATO N. 2 - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia.....	67
ALLEGATO N. 2-bis - Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia	73

ALLEGATO N. 3 – Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l’elettore che non sia in grado di sottoscrivere.....	75
ALLEGATO N. 4 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti.....	76
ALLEGATO N. 5 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia	77
ALLEGATO N. 6 - Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia....	79
ALLEGATO N. 7 - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	80
ALLEGATO N. 7-bis - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale SENZA OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	82
ALLEGATO N. 8 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	83
ALLEGATO N. 9 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.....	84
ALLEGATO N. 10 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti	86
ALLEGATO N. 11 - Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia.....	87
ALLEGATO N. 12 - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a sindaco o a consigliere comunale limitatamente ai Comuni con popolazione	

SUPERIORE a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di Provincia	88
ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.....	
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Statuto speciale per la Sardegna.....	94
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	95
Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale	106
Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.....	108
Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.....	112
Legge 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	114
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	115
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	116
Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti	129
Decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.....	132
Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)	133

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo	134
Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.....	137
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	138
Legge 6 luglio 2012, n. 96. Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.....	139
Legge 23 novembre 2012, n. 215. Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni	141
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190	144
Legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni	148
Legge 9 gennaio 2019, n. 3. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	149
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure	151
Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale	156

Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2. Indizione delle elezioni comunali e provinciali .	160
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale	161
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 10. Disposizioni urgenti in materia di enti locali.....	162
Legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4. Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie.....	163
GIURISPRUDENZA	167
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE	172
CONTRASSEGNO	172
CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione Decisione 17 settembre 2021, n. 6371	172
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 agosto 1976, n. 1150..	173
CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, Decisione 25 maggio 1999, n. 344...	173
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 giugno 2001, n. 3510.	173
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 febbraio 2007, n. 482...	173
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2005, n. 6192	174
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 17 luglio 2000, n. 3922...	174
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 luglio 1994, n. 732.....	174
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354.....	175
CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Decisione 17 dicembre 1996, n. 24	175
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1998, n. 688..	175
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 novembre 2006, n. 6683	176
RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI	176
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83.....	176
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 novembre 2006, n. 6683	177
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 9 aprile 2015, n. 1818 ⁰	178

TAR PIEMONTE – Sezione seconda, Sentenza 25 maggio 2022, n. 508.....	178
CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione Sentenza 17 settembre 2021, n. 6350	180
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 9 maggio 2014, n. 2391 ...	181
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528	181
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2006, n. 6545	181
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 gennaio 2005, n. 150.	182
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2005, n. 856.....	182
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 23 settembre 2005, n. 5011	182
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985	183
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087	184
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 1° marzo 2018, n. 1284	184
CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione Sentenza 25 maggio 2022, n. 4203	185
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI.....	186
CONSIGLIO DI STATO - Quinta Sezione Decisione 24 febbraio 1999, n. 209.	186
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 aprile 1999, n. 505	187
CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Decisione 30 novembre 1999, n. 23	187
TAR EMILIA-ROMAGNA – Prima sezione, Sentenza 20 maggio 2022, n. 135.	187
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI	188
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 31 maggio 2007, n. 2817	188
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 settembre 2011, n. 5345	188
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 15 maggio 2015, n. 2490.	189
CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 ..	190
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1990...	190

CONSIGLIO DI STATO – Terza sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1987	191
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 15 aprile 2004, n. 2152 ...	192
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 giugno 2001, n. 3212.	192
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 marzo 1990, n. 263	193
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 dicembre 1989, n. 8461	193
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 marzo 2006, n. 1074....	193
CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione Sentenza 31 maggio 2021, n. 4159	194
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	195
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1984 ...	195
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 16 maggio 2016, n. 1979 ...	196
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 9 maggio 2019, n. 3026	196
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 29 maggio 2017, n. 2551 ...	197
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 dicembre 1989, n. 8461	197
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384 .	197
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 settembre 1989, n. 526	197
NUMERO MINIMO DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	198
TAR Piemonte, Seconda Sezione Sentenza 7 maggio 2013, n. 556	198
NUMERO MASSIMO DI MANDATI CONSECUTIVI DEL SINDACO	198
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 6 aprile 2023, n. 60	198
QUOTE DI GENERE	199
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62	199
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 15 maggio 2014, n. 2514..	199
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 18 maggio 2016, n. 2071 ...	200
CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, Sentenza 25 maggio 2022, n. 4206	201
DELEGATI	202
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2002, n. 1271	202

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 giugno 1996, n. 731 ..	202
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO	202
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 23 maggio 2016, n. 2157...	202
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 23 maggio 2016, n. 2165...	203
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 aprile 2004, n. 2312 ..	203
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO	204
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 luglio 1994, n. 732	204
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1998, n. 688..	204
BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA	204
CONSIGLIO DI STATO – Seconda Sezione, sentenza 25 maggio 2022, n. 4205.	204
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.....	205
VERBALIZZAZIONE	205
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 11 febbraio 1999, n. 165	205
MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE	205
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 12 aprile 2001, n. 2297 ..	205
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 2 aprile 2003, n. 1706	205
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 marzo 2002, n. 1271....	206
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 21 maggio 2002, n. 1998	206
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 12 novembre 2002, n. 6273	207
CONSIGLIO DI STATO, Sezione terza, Sentenza 5 dicembre 2019, n. 8336	207
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA	208
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 4 febbraio 1997, n. 138 ..	208
ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.....	208
COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E DI AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.....	209

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448.	209
OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE	210
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 19 dicembre 1980, n. 9892	210
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 18 maggio 2015, n. 2524..	210
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 25 maggio 2017, n. 2472 ...	210
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 gennaio 2005, n. 187 .	211
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 2 luglio 2001, n. 3607.....	211
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 15 giugno 2000, n. 3338.	211
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 13 settembre 1999, n. 1052	212
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 13 giugno 1980, n. 581 ...	212
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 29 maggio 2017, n. 2552 ...	213
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 1° settembre 2020, n. 5343	213
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 1° settembre 2020, n. 5346	214
POTERE DI AUTOTUTELA	215
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 29 gennaio 1996, n. 111 .	215
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 22 gennaio 2003, n. 255 .	216
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 marzo 2004, n. 1432..	216
PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE	217
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 26 giugno 1981, n. 293...	217
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 giugno 2002, n. 3579.	217
IMPUGNABILITA' DEGLI ATTI DI AMMISSIONE IN SEDE ENDOPROCEDIMENTALE.....	218
CONSIGLIO DI STATO – Terza Sezione Sentenza 18 maggio 2016, n. 2073 ...	218
ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI	218
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 5 settembre 2002, n. 4464	218

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 28 gennaio 2005, n. 187.	219
RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI	219
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 31 maggio 2007, n. 2817	219
ISCRIZIONE DEI CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL COMUNE ITALIANO DI LORO RESIDENZA E DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LA CANDIDATURA	220
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE.....	220
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Sentenza 1° marzo 2012, n. 1193....	220
MANCATA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTATO CONCERNENTE IL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ RILASCIATO DALLO STATO MEMBRO DI ORIGINE DEL CANDIDATO CITTADINO UE.....	222
CONSIGLIO DI STATO, Seconda Sezione Sentenza 15 settembre 2021, n. 6311	222
CONSIGLIO DI STATO, Seconda Sezione Sentenza 17 settembre 2021, n. 6357	223